

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

DCCCLXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	36263	BRUNO	36278
Disegni di legge:		CAPALOZZA	36278, 36282, 36283 36284, 36288
(<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	36264	GUERRIERI EMANUELE	36278, 36283 36286, 36288
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	36264	CORBINO	36279
Disegno di legge (Discussione):		CALAMANDREI	36280
Bilancio preventivo dell'Azienda mono- polio banane per l'esercizio finanzia- rio 1948-49. (451-B)	36289	AMBROSINI	36283
PRESIDENTE	36289	MARTUSCELLI	36285
CUTTITTA	36289, 36292	Interrogazioni e interpellanza (An- nunzio)	36293
PONTI, <i>Relatore</i>	36290	Interrogazioni (Svolgimento):	
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	36292	PRESIDENTE	36264
Proposte di legge:		MASTINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	36265
(<i>Annunzio</i>)	36264	SPALLONE	36265
(<i>Ritiro</i>)	36293	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	36266, 36267, 36269
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	36264	D'AMICO	36267
Proposta di legge (Svolgimento):		BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	36267, 36268
PRESIDENTE	36269	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	36268
SCOTTI FRANCESCO	36269, 36270	POLANO	36269
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36270		
Proposta di legge (Seguito della discus- sione):			
COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766)	36270		
PRESIDENTE	36270, 36284, 36289		
LECCISO, <i>Relatore</i>	36270, 36281, 36282 36283, 36287, 36288		
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36275 36280, 36281, 36283, 36287, 36288		
MONDOLFO	36278, 36282		

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo ver-
bale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo
i deputati Basile, Berti Giuseppe fu Giovanni
e Colleoni.

(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la VII Commissione permanente (Lavori pubblici) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Inclusionione di alcune zone nel perimetro del piano regolatore della città di Roma » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2404);

« Costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2498);

« Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari » (*Approvato dal Senato*) (2528).

Trasmissione dal Senato di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

disegni di legge:

« Variazione della misura della indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (2586);

proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri: « Provvedimenti per la preparazione e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, di prodotti farmaceutici fondamentali di largo consumo » (*Approvata da quel Consesso*) (2585).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Adommo:

« Norme integrative della legge 19 gennaio 1942, n. 24 » (2587).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Poiché gli onorevoli firmatari non sono presenti, alle seguenti interrogazioni sarà data risposta scritta:

Caronia, Ceravolo, Pagliuca, Pecoraro, De Martino Alberto, Vocino, Tonengo e Terranova Corrado, al ministro dell'industria e del commercio, « per conoscere dettagliatamente la entità delle sovvenzioni, anticipazioni e mutui accordati durante gli esercizi 1949-50 e 1950-51, direttamente o attraverso enti statali e parastatali, alla Breda e ad altre ditte e società private »;

Spoletti, al ministro dei trasporti, « per conoscere le ragioni dell'ingiusto trattamento usato agli alunni e ai guardiamerci contrattisti del compartimento ferroviario di Reggio Calabria, sospesi dal servizio per esuberanza di personale nell'ottobre 1943 e non più riassunti, come è stato loro reiteratamente promesso dai vari ministri che si sono succeduti, ed analogamente a quanto è stato fatto negli altri compartimenti e in quello stesso di Reggio Calabria per un numero rilevante »;

Morelli, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti ha preso od intende prendere contro i responsabili delle numerose violenze perpetrate ai danni di molte libere lavoratrici di Lanciano (Chieti), colpevoli soltanto di non aver voluto sottostare alle imposizioni della organizzazione sindacale socialcomunista e di avere affermato il loro pieno diritto di non aderire allo sciopero proclamato dalla C. G. I. L., per aderire invece alle disposizioni emanate dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori alla quale esse lavoratrici sono aderenti. Per conoscere inoltre, se è stato dato corso alle numerose denunce presentate dalle lavoratrici di Lanciano occupate nell'Azienda tabacchi italiani, al locale ufficio di pubblica sicurezza; e con che modi e con quali provvedimenti si intende garantire la incolumità di coloro che hanno presentato la denuncia e che, comunque, non intendono sottostare né alle intimidazioni né alle minacce degli attivisti o delle attiviste comuniste. Poiché si ha fondato timore che possano verificarsi inconvenienti molto gravi si chiedono provvedimenti urgenti »;

Cotellessa, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti abbia creduto di adottare per i gravi incidenti avvenuti in Lanciano a danno delle lavoratrici dell'azienda A. T. I., non garantite nella loro stessa incolu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

mità personale e nell'esercizio del diritto al lavoro perché non avevano voluto aderire ad uno sciopero indetto dalla C. G. I. L.; e per conoscere, inoltre, se siano vere le voci che presso la stessa azienda A. T. I. di Chieti si intenda adottare tali sistemi di minacce ed intimidazioni e quali provvedimenti le autorità abbiano in animo di prendere ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Spallone, Amicone e Corbi, ai ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, « per sapere se non ritengano doveroso intervenire presso la Direzione generale dell'A. T. I., il cui diniego a concedere modesti aumenti salariali ha costretto le lavoranti del tabacco di Lanciano e di Chieti ad uno sciopero che si protrae da oltre 30 giorni. E ciò in considerazione del fatto che i salari sono stati ridotti a lire 410 al giorno, in deroga al contratto aziendale in vigore, e che l'A. T. I. è una azienda controllata dallo Stato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

MASTINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il lavoro delle maestranze tabacchine è disciplinato da un contratto nazionale di categoria. L'azienda tabacchi italiana — società anonima — di cui solo parte del capitale è dello Stato, nei confronti dei propri dipendenti applica in pieno il contratto nazionale e concede in più, a favore del personale, particolari agevolazioni e precisamente: un contributo alle spese di trasporto, la concessione gratuita della mensa oltre alla corresponsione dell'indennità sostitutiva della stessa, orario continuato di 8 ore pagando l'ottava ora con la maggiorazione del 20 per cento, mentre l'orario previsto dal contratto nazionale è di solo 7 ore. Inoltre viene destinata ad opere assistenziali una somma corrispondente al 3 per cento circa dei salari.

Durante le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, in alcuni centri di manipolazione, le tabacchine — e fra le altre anche quelle dell'A. T. I. — hanno iniziato uno sciopero che ha avuto termine nei giorni scorsi dopo che è stato raggiunto un accordo in sede nazionale.

L'A. T. I. continua ad applicare nel miglior modo le nuove condizioni, mantenendo sempre in vigore le agevolazioni extra contrattuali precedentemente concesse. Senonché le maestranze, pur avendo cessato lo sciopero, insistono nel richiedere un accordo aziendale (non nazionale) obiettando che nel passato avevano ottenuto un trattamento più favorevole.

Sta di fatto che nel 1946, in mancanza di un contratto nazionale collettivo di categoria, intervenne localmente — dietro ordine prefettizio — un accordo sulla base del contratto centro-sud per le industrie, il quale, per altro, prevedeva che la sua applicazione dovesse cessare con l'intervento dei contratti nazionali di categoria.

Nel 1947 fu stipulato il contratto nazionale di categoria per le maestranze tabacchine. Poiché l'applicazione di detto contratto trovò gli stabilimenti dell'A. T. I. con le maestranze già assunte con il precedente trattamento, l'A. T. I. mantenne provvisoriamente queste stesse condizioni per tutta la campagna in corso. Ma a partire dalla campagna successiva, l'A. T. I. dette applicazione al contratto nazionale di categoria, concedendo a favore delle maestranze le particolari agevolazioni già menzionate.

Da quanto precede si rileva come le richieste delle maestranze non abbiano serio fondamento. Risulta, tuttavia, che tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori del tabacco e l'associazione produttori tabacchi italiani (A. P. T. I.) sono in corso trattative per un componimento della vertenza, nel quadro sempre del contratto nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Spallone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPALLONE. Signor Presidente, non si può essere soddisfatti della risposta del sottosegretario, anzi vi è da rimanerne meravigliati. Infatti, l'onorevole sottosegretario ha riconosciuto che le tabacchine dell'A. T. I. di Chieti usufruivano, prima dell'entrata in vigore del contratto nazionale, di uno speciale contratto aziendale, che ebbe origine dal fatto che l'A. T. I. di Chieti aveva accettato, in una regolare trattativa con le organizzazioni sindacali, la propria inclusione fra le ditte che venivano regolate, dal punto di vista salariale, dal contratto di perequazione centro-sud. Questo contratto è stato in vigore per gli anni 1946, 1947 e 1948, malgrado che il contratto nazionale fosse stato fatto nel 1947. E perché rimase in vigore per circa due anni dopo che fu realizzato il contratto nazionale per le tabacchine? Perché il contratto nazionale delle tabacchine, come tutti i contratti nazionali, faceva salve le condizioni di miglior favore, ed in questo caso per le tabacchine di Chieti e di Lanciano dipendenti dall'A. T. I. si trattava appunto di condizioni di miglior favore,

Tanto è, onorevole sottosegretario, che i direttori dell'A. T. I. di Chieti e di Lanciano per fare il nuovo trattamento salariale do-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

vettero ricorrere ad un inganno. Infatti, alla fine dell'annata 1948 non furono licenziate tutte le tabacchine, come in genere avviene, ma ne furono lasciate in servizio una ventina, con il patto però che avrebbero sottoscritto la rinuncia volontaria alle condizioni di miglior favore previste dal contratto centro-sud, per essere classificate nel quadro del contratto nazionale. Ella sa, onorevole sottosegretario, che la rinuncia di quelle poche tabacchine, rinuncia strappata con la fame, ottenuta per il fatto che veniva con falsa promessa garantita la permanenza al lavoro, non ha nessun effetto giuridico. Quindi, in questo caso, la posizione dell'A. T. I. oltre che moralmente è anche giuridicamente insostenibile. Nel corso delle trattative, infatti, la direzione dell'A. T. I. è venuta fuori con questa rinuncia firmata da una ventina di tabacchine, per cui si direbbe anche qui che si è fatto un contratto per il quale le tabacchine son volute passare dal contratto aziendale, o che comunque riguardava la provincia di Chieti, al contratto nazionale.

Ecco perché la rivendicazione affacciata da tutti i sindacati delle tabacchine a Chieti e a Lanciano è una rivendicazione giusta, quella cioè di veder trattate le tabacchine secondo le conquiste che avevano realizzato, per le quali esse appunto avevano un trattamento salariale uguale a quello praticato nell'industria.

Non so se ho ben compreso, ma mi sembra che l'onorevole sottosegretario abbia parlato di una trattativa che sarebbe in corso in sede provinciale tra il sindacato e le maestranze...

MASTINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sede nazionale!

SPALLONE. Ma le trattative nazionali mi pare che siano state fatte, e credo sia stato raggiunto un accordo. Questo non prevede però il caso di Chieti e di Lanciano, dove appunto esiste questa situazione particolare per cui le tabacchine hanno subito un trattamento particolare, con un contratto che ancora oggi è in vigore e che l'A. T. I. deve riconoscere.

Io voglio ancora insistere presso l'onorevole sottosegretario, perché lo Stato in questa vicenda non copre un ruolo simpatico. Lo Stato, che controlla l'A. T. I., è inadempiente nei confronti di una categoria di lavoratrici molto maltrattate e sfruttate. Credo che esse lavorino per la paga di 410 lire al giorno, in ambienti malsani. In genere si tratta di mogli di disoccupati, perché ven-

gono scelte proprio con questo criterio, data la grande abbondanza di manodopera femminile. Pertanto, ripeto, vi è da parte dello Stato il dovere di intervenire nei confronti di queste aziende, affinché vengano accolte le legittime e fondate rivendicazioni delle lavoratrici abruzzesi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Ambrosini, Di Leo, Borsellino e Adonnino, ai ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e dell'interno, «per conoscere quali provvidenze intendano adottare, nei limiti delle rispettive competenze, per andare incontro alle immediate esigenze sorte in seguito al maremoto, che ha causato gravi danni all'abitato ed al porto di Sciacca, provocando la perdita di numerosi motopescherecci ed imbarcazioni, il cui valore si fa ascendere a diverse centinaia di milioni».

Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli D'Amico, La Marca, Pino, Sala, Calandrone, Failla, Di Mauro e Grammatico, ai ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, «per sapere quali provvedimenti siano stati adottati per soccorrere i danneggiati dal violento ciclone e maremoto abbattutosi nel porto di Sciacca la notte del 12 novembre 1951, quali provvedimenti intendano adottare per la ricostruzione di quanto è stato distrutto dalla furia delle acque e per impedire, nei limiti del possibile, il ripetersi delle distruzioni verificatesi».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il maremoto abbattutosi sul porto di Sciacca la notte del 12 novembre 1951 ha causato i seguenti danni alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici: 1°) il crollo di un tratto di banchina di metri 30, e gravi danni ad un altro tratto contiguo di metri 20; 2°) il depauperamento della scogliera interna del molo, per lo scoscendimento dei massi artificiali provocato dal risucchio delle acque; 3°) danni ad alcune vie di accesso al porto. Complessivamente i danni alle predette opere ammontano a circa 40 milioni.

Per la ricostruzione della banchina crollata e per la riparazione di quella danneggiata è stata già redatta apposita perizia di lire 12.500.000, e le opere saranno finanziate con i fondi di bilancio.

Per quanto riguarda invece la riparazione degli altri danni sono state redatte le relative

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

perizie per provvedere all'esecuzione dei relativi lavori coi fondi stanziati ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Il Ministero della marina mercantile fa presente che, in base agli accertamenti fatti eseguire e dalle notizie pervenute finora telegraficamente, risulta che a Sciacca, in seguito al maremoto verificatosi il giorno 12, andarono perduti 7 battelli da pesca per un valore complessivo di circa 300 mila lire, ne sono stati danneggiati 26 con un danno complessivo di mezzo milione circa ed hanno riportato danni allo scafo 9 pescherecci per un ammontare complessivo di circa lire 500 mila.

Il Ministero stesso, che aveva inviato subito sul posto il direttore marittimo di Palermo per la constatazione dei danni, ha accreditato al comandante della capitaneria di Porto Empedocle la somma di mezzo milione perché la distribuisca ai pescatori di Sciacca in proporzione del danno subito.

Ai proprietari dei sette natanti sono stati elargiti sussidi per l'ammontare di 120 mila lire ed agli altri pescatori danneggiati sono state erogate a titolo di sussidio altre 380 mila lire.

Anche il governo regionale siciliano ha assicurato, giusta comunicazione del prefetto di Agrigento, che erogherà ai pescatori suddetti un contributo pari a circa il 30, 35 per cento del danno.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Amico ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'AMICO. Il valore dei danni sia alle opere portuali sia all'abitato di Sciacca ammonta a parecchie centinaia di milioni, mentre le somme che sono state elargite sono molto modeste.

Io domandavo quali provvedimenti il Governo intendeva prendere al fine di evitare che altri danni possano determinarsi in simili circostanze. L'onorevole sottosegretario non ha risposto nulla a questo proposito.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Scusi, onorevole d'Amico, ma quali provvedimenti si possono adottare per impedire un altro maremoto?

D'AMICO. Si sarebbe potuto attenuare l'entità dei danni qualora fosse stata costruita l'altra ala della banchina che è necessaria e indispensabile per far sì che i pescherecci possano rimanere nel porto durante il cattivo tempo e contemporaneamente per evitare altri danni in circostanze di questo genere.

Sarebbe opportuno che il Ministero provvedesse in questo senso e che ce ne desse comunicazione. Per queste considerazioni non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bettiol Francesco Giorgio, al ministro dell'interno, « per conoscere se non creda opportuno, anche in considerazione di quanto disposto nel disegno di legge Fanfani n. 2054, impartire disposizioni alla prefettura di Belluno perché cessi dall'ostacolare la funzionalità delle Regole, permettendo a queste di rinnovare i propri consigli di amministrazione con la procedura prevista dai propri laudi, statuti o consuetudini ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi risulta che la prefettura di Belluno imponga le limitazioni cui si accenna nell'interrogazione. In sostanza non vi è alcun impedimento a che le elezioni dei membri delle commissioni amministrative delle Regole possano avvenire in conformità di legge.

Dette commissioni, infatti, sono state costituite per tutte quelle Regole che, a seguito della emanazione del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 11,04, hanno già adottato un proprio statuto, in base alle disposizioni contenute nello statuto stesso; e, per le altre, in base all'articolo 64 del regio decreto legge 26 febbraio 1928, n. 392, concernente la nomina, da parte della giunta provinciale amministrativa, di comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, nomina cui la giunta provinciale amministrativa di Belluno ha già proceduto previa consultazione dell'assemblea dei regolieri.

Il prefetto si è solo limitato a suggerire di tener presenti nelle consultazioni per la designazione della giunta provinciale amministrativa dei regolieri da nominare membri del comitato di amministrazione, i consiglieri comunali eletti nella frazione. Ciò soltanto a titolo di suggerimento e non di imposizione e per una certa analogia delle funzioni, in quanto i consiglieri di frazione sono già implicitamente e indirettamente dei consiglieri poiché rappresentano gli interessi locali. Comunque, ripeto, ciò è stato fatto solo a titolo di suggerimento.

Non risulta poi che la prefettura di Belluno ostacoli in alcun modo la funzionalità delle regole. Risulta, al contrario, che la prefettura stessa svolge un'azione intesa ad agevolare la ricostituzione dei consigli di amministrazione delle regole medesime in base alle procedure previste dai singoli statuti adottati ed approvati ai sensi delle norme contenute nel decreto-legge 3 maggio 1948, n. 1104, di cui ho detto poc'anzi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

PRESIDENTE. L'onorevole Bettiol Francesco Giorgio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Lo onorevole sottosegretario ha basato la sua risposta su informazioni assolutamente inesatte. Egli ha dichiarato, per esempio, non risultargli che la prefettura di Belluno abbia posto ostacoli alla elezione, o rielezione, dei consigli di amministrazione delle Regole. Debbo anzitutto dichiarare che in questo caso non si tratta di beni in uso civico, ma di proprietà rurali vere e proprie, e, come tali, non soggette alla tutela prefettizia se non nelle misure previste dalle leggi vigenti. La mia interrogazione, poi, aveva appunto lo scopo di porre in luce il fatto che gli obblighi derivanti dal decreto Segni del 1948 dovevano intendersi se non aboliti, almeno accantonati dalla legge Fanfani che, all'articolo 37, afferma che le « comunità familiari delle regioni di montagna, nell'esercizio dell'industria agrosilvo-pastorale, continuano a godere e ad amministrare i loro beni aviti in conformità dei rispettivi statuti o delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore sotto cui sorsero ». Mi si potrà obiettare che si tratta di un disegno di legge non applicabile, perché non ancora approvato dai due rami del Parlamento, ma io chiedevo appunto se, in attesa di questa legge, non fosse possibile far sì che la prefettura di Belluno non ponesse ostacoli alle Regole che intendono esprimere i loro consigli di amministrazione.

Quanto all'affermazione dell'onorevole sottosegretario secondo la quale non vi sarebbero stati interventi coartativi veri e propri della prefettura, io posso controbattere che questa è giunta addirittura a far distribuire una scheda con stampati i tre nominativi di candidati, naturalmente appartenenti tutti al partito di governo. È inutile cercare di sminuire affermando essere ciò un'azione semplicemente indicativa: quando si distribuisce una schedina con tre nomi e di una sola corrente politica, è evidente che si vuole influire sulla elezione, danneggiando la democraticità delle operazioni. Si è giunti al punto da inibire la presentazione di altre liste. Io ho appunto sott'occhio la copia della circolare del prefetto Bassi, emanata in data 16 ottobre 1951, nella quale si suggerisce la procedura da seguire nelle elezioni indicando come idonea quella da me segnalata. Io domando a voi, che vi dichiarate rispettosi del metodo democratico, se codesti non sono veri e propri soprusi ed interventi illeciti negli affari di queste amministrazioni regoliere

da parte del Governo. È per ciò che chiedo formalmente all'onorevole Bubbio di non lasciare morire la mia interrogazione, di informarsi nuovamente e meglio: egli vedrà che i nuovi elementi di cui potrà venire in possesso gli dimostreranno il palese e ingiustificato intervento della prefettura e la sopraffazione del partito di governo. Chiedo inoltre che il Governo si adoperi per far sì che almeno queste piccole comunità economiche — che, ripeto, hanno il carattere di economie private — possano nominare liberamente i loro organi direttivi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Escludo che vi siano state delle sopraffazioni e delle coartazioni, essendosi trattato, come ho detto, di semplici indicazioni.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io posso dimostrarle il contrario dandole in visione le circolari del prefetto e una scheda tipo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di indicazioni e, magari, anche di qualche direttiva spiegabile con la specialità della materia, ma non certo di coartazioni. Esse, tuttavia, non impedivano ai membri delle Regole di eleggere chi credevano meglio. Comunque prendo atto dei nuovi elementi forniti dall'onorevole interrogante, per ulteriori informazioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Perrone Capano, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se non creda di dover includere nel quadro dei provvedimenti organici e quindi dell'imminente proposta di legge sui danni alluvionali anche la regione pugliese, ove intere e vaste zone del Salento e di Terra di Bari, nonché in particolar modo il Gargano, sono stati, nella estate scorsa, gravemente funestati da spaventosi nubifragi ».

Poiché l'onorevole Perrone Capano non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Polano, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se non ritenga che debbano esser aggiornati i dati in possesso del suo dicastero circa l'entità dei danni causati dalla alluvione in Sardegna, che non sono di circa 2 miliardi, come risulta al Governo, ma bensì assomano ad oltre 3 miliardi. Tale aggiornamento per una esatta valutazione dei danni è assolutamente indispensabile per stabilire l'entità degli stanziamenti necessari per il ripristino delle opere distrutte e per gli indennizzi da dare ai danneggiati ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Posso assicurare l'onorevole Polano che il Ministero, dopo la sua interrogazione che risale al novembre scorso, ha curato l'aggiornamento dei dati circa i danni in Sardegna ed è ormai molto vicino all'esattezza dell'importo dei danni stessi, sulla base dei quali naturalmente si procederà, manò a mano che se ne offrirà l'occasione o la necessità, agli stanziamenti necessari.

PRESIDENTE. L'onorevole Polano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

POLANO. Onorevole sottosegretario, io mi aspettavo che ella precisasse adesso i danni, poiché è passato molto tempo dalla presentazione di questa mia interrogazione. Quando io la presentai, infatti, erano passate poche settimane dall'alluvione avvenuta in Sardegna, ed il Governo aveva dato una prima cifra approssimativa di due miliardi di danni, che però già si appalesavano fin da allora non rispondenti alla realtà. Successivamente lo stesso ministro dei lavori pubblici dichiarò ufficialmente che i danni assommavano approssimativamente a 4 miliardi. Ciò avveniva alcune settimane dopo la presentazione della mia interrogazione. Ora i dati attualmente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici danno, io credo, la possibilità di stabilire con maggiore esattezza l'entità dei danni circa le opere e i lavori che rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

D'altra parte attendevo che, profittando di questa occasione, il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ci avesse detto se ritiene sufficienti le somme che sono state già stanziare per la Sardegna in base ai provvedimenti già adottati dal Parlamento o se, dopo il risultato del prestito nazionale pro-alluvionati, che mette a disposizione del Governo altre decine di miliardi, non si prevede di poter dare alla Sardegna qualche cosa di più di quanto non sia stato finora assegnato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ella non ha chiesto questo, ma ha chiesto soltanto se si riteneva opportuno aggiornare i dati. Comunque le dico subito che i dati aggiornati portano la somma a circa 5 miliardi. Se ella mi avesse chiesto ciò, io glielo avrei detto.

POLANO. Poiché si tratta di un argomento molto importante per l'opinione pubblica della Sardegna, credo che sarebbe stato opportuno dare maggiori precisazioni anche su quelle che sono le possibilità future di

altre assegnazioni di fondi per riparare questi cinque miliardi di danni prodotti dall'alluvione in Sardegna, per lavori che sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Per queste ragioni non posso essere soddisfatto di quanto ha dichiarato il sottosegretario.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scotti Francesco, Saccenti, Longo, Pajetta Giuliano, Ricci Mario, Di Vittorio, Calosso, Nenni Pietro e Capalozza:

« Disposizioni a favore dei combattenti antifranchisti » (2478).

L'onorevole Francesco Scotti ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SCOTTI FRANCESCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che mi accingo a svolgere ai fini della presa in considerazione ha lo scopo di rendere attuabili precedenti leggi, e precisamente: il decreto legislativo 10 marzo 1948, n. 249, la legge 26 gennaio 1949, n. 20 e la legge 31 ottobre 1950, n. 990, leggi contenenti disposizioni in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani che hanno riportato mutilazioni e invalidità combattendo durante la guerra di Spagna 1936-39 nelle formazioni antifranchiste, e alle loro famiglie, in caso di morte.

Sono già state necessarie tre leggi, perché ognuna mancava di qualche disposizione indispensabile per il giusto ordinamento della materia.

Malgrado ciò, si deve oggi, purtroppo, constatare ancora, sul piano esecutivo, la carenza delle disposizioni legislative in materia, anzi, le norme relative all'applicazione delle disposizioni legislative non sono mai state emanate, e per l'avvenuta scadenza dei termini, la maggior parte degli interessati non può godere il diritto alla pensione.

La mia proposta di legge contempla: 1) un completamento, con rappresentanti di ex combattenti antifranchisti e delle famiglie dei caduti, della Commissione incaricata di determinare la qualità di combattenti antifranchisti e il grado degli interessati alla pensione; 2) una proroga dei termini, per la presentazione delle domande di pensione, al 31 dicembre 1952. Ed infine la mia proposta di legge chiede che la data di decor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

renza degli assegni e delle pensioni sia fissata dal 1° marzo 1939.

Con tutte queste modifiche, noi siamo sicuri di regolare, nel modo migliore, tale materia.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, chiedo alla Camera di voler esprimere il suo parere favorevole alla presa in considerazione della proposta di legge, che, con altri colleghi, ho avuto l'onore di presentare, proposta che intende dare quanto loro spetta di diritto, a quei cittadini che negli anni più tristi della storia del nostro paese, hanno versato il loro sangue e dato la loro vita per compiere una nobilissima azione di antifascismo e di italiani amanti della libertà.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Scotti Francesco ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

SCOTTI FRANCESCO. Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge

Coli: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Coli: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LECCISO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'ampio dibattito svoltosi ieri in quest'aula, il relatore, in verità, avrebbe poco da aggiungere. È mio compito, tuttavia, di riassumere i termini della proposta di legge.

Gli interventi degli onorevoli Coli, Guerrieri Emanuele, Amatucci, Breganze, Cuttitta e Capalozza hanno posto in rilievo gli aspetti del problema e hanno confermato la generalità di consensi già manifestatisi in seno alla Commissione di giustizia. Non sol-

tanto hanno un fondamento di giustizia e di equità, ma sono profondamente umane e sociali, attingendo ai principi della solidarietà, le ragioni che, a giudizio della Commissione, consigliano l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

LECCISO, Relatore. Si tratta, in buona sostanza, di apportare, senza turbare l'armonia dell'istituto, senza ferire la volontà contrattuale, una rivalutazione ad alcune rendite vitalizie in denaro, cioè a quelle costituite sino ad una certa data, mediante atti di trasferimento di immobili fra vivi o *mortis causa*, e, secondo un emendamento che venne proposto in Commissione dall'onorevole Calamandrei, anche agli assegni vitalizi costituiti per legge a favore dei figli naturali, non riconosciuti né riconoscibili ad una condizione: alla condizione che gli immobili, oggetto della rendita vitalizia o compresi nelle sostanze ereditarie su cui venne costituito l'assegno, non siano stati comunque alienati dal debitore della rendita o dell'assegno medesimo.

Onorevoli colleghi, sono situazioni veramente meritevoli di ogni considerazione quelle dei vitalizzati che, per effetto della guerra e del terremoto monetario, sono oppressi dal bisogno, mentre i debitori della rendita vitalizia hanno visto aumentare senza limite i valori dei beni ricevuti in corrispettivo. Qualche collega ieri parlava addirittura di un indebito arricchimento. Siffatte situazioni non possono essere ignorate dal Parlamento. D'altra parte, la rivalutazione costituisce una forma di applicazione del principio della sopravvenienza e della clausola *rebus sic stantibus*, che nel nostro sistema giuridico è stata in vari provvedimenti legislativi e nel codice civile attuata.

Basterà ricordare il decreto-legge 27 maggio 1916, n. 739, che disponeva: « A tutti gli effetti dell'articolo 1226 del codice civile la guerra è considerata caso di forza maggiore, non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purché la obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione »; l'articolo 71 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, che prevede la formulazione di nuove condizioni di lavoro, prima della scadenza del contratto collettivo in caso di notevole mutamento dello stato di fatto rispetto al momento della stipulazione; il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1896.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

che consente la revisione dei prezzi contrattuali nelle opere pubbliche di competenza della pubblica amministrazione e tutte le leggi che in materia di appalti di enti pubblici prevedono la revisione dei prezzi. Possiamo ricordare il regio decreto 6 febbraio 1919, n. 107, il regio decreto 21 luglio 1927, n. 1316, il regio decreto 21 giugno 1938, n. 1296, la legge 9 luglio 1940, n. 1137, il regio decreto 13 giugno 1940, n. 901, e — per quanto concerne il codice civile — gli articoli 1467 e seguenti e l'articolo 1664.

Sia che l'istituto trovi il suo fondamento nel concetto della buona fede o della equità, che debbono dominare l'esecuzione dei contratti secondo una parte della dottrina, sia che l'istituto si fondi sulla esigenza di mantenere nell'esecuzione del contratto l'equilibrio e l'equivalenza tra le prestazioni, sia che esso poggi sulla volontà presunta dei contraenti o sui principî (richiamati nella relazione al codice vigente) della solidarietà e della correttezza, non vi è dubbio che la volontà negoziale o la certezza del diritto non viene in alcun modo ferita con una rivalutazione della prestazione divenuta inadeguata o addirittura irrisoria per effetto di avvenimenti imprevisi ed imprevedibili.

La relazione al progetto del libro delle pubblicazioni del codice civile afferma: « La equità vuole che non si consideri prevista dalle parti quella situazione che, derivando da eventi eccezionali, nessuno dei contraenti fu certamente in grado di apprezzare nella sua influenza sulla economia del contratto ».

La relazione sull'articolo 168 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del codice civile ribadisce lo stesso concetto, aggiungendo che « l'applicabilità delle norme del nuovo codice civile anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore è giustificata dalle stesse ragioni somme di equità che determinarono l'accoglimento dell'istituto ».

Né questi principî di equità sono vulnerati per il fatto che il provvedimento si limita a statuire la riparazione a favore di una sola categoria di persone, mentre molte altre hanno subito danni dalla svalutazione monetaria, come ieri osservava l'onorevole Corbino. La circostanza che altre categorie di cittadini siano state danneggiate dalla svalutazione monetaria, non è valido motivo per respingere la proposta di legge che tende a ridare i mezzi di sostentamento e di vita a coloro che oggi, per effetto di un avvenimento impreveduto ed imprevedibile, sono condannati alla miseria ed alla fame.

L'onorevole Corbino, che mi pare sia stato fino a questo momento l'unico oppositore della proposta di legge, pur ammettendo i fini umanitari della legge, ha rilevato: se noi volessimo fare giustizia in tutti i casi, non ci basterebbero due secoli. Ed ha aggiunto che se si volesse instaurare una legislazione riparatrice di tutte le ingiustizie provocate dalla guerra si darebbe luogo ad altre ingiustizie. Io non sono un economista, sono soltanto un uomo di buon senso ed un modesto studioso del diritto, ma ho l'impressione che codesto non possa essere un argomento. Ammesso e riconosciuto che vi è un'ingiustizia, il legislatore che non intende abdicare alla sua funzione deve spiegare tempestivo intervento; altrimenti avrebbe ragione l'onorevole Amatucci, quando ieri diceva che meglio sarebbe andarsene a passeggio.

Inoltre, l'onorevole Corbino, erroneamente parificando il contratto di rendita vitalizia ad una comune cessione di beni, ha rilevato che il prezzo può essere pagato a rate anche mercè cambiali. Quindi, secondo l'onorevole Corbino, se si accoglierà la tesi che è alla base della proposta Coli, dovrebbero essere rivalutate anche le cambiali per aversi uniformità di trattamento...

Una voce a sinistra. Anche i titoli di Stato.

LECCISO, *Relatore.* Poi parleremo dei titoli di Stato. Mi occupo ora della parificazione che l'onorevole Corbino ha creduto di fare tra la rendita vitalizia e la cessione di un bene con pagamento rateale mercè cambiali: egli non ha considerato la funzione della rendita vitalizia che è quella di assicurare i mezzi di sostentamento ai vitaliziati; e non ha considerato che si tratta di valutare a determinate condizioni rendite costituite prima del 31 dicembre 1945. Infine, è da rilevare che in pratica la sua osservazione non regge, perché è molto difficile che vi siano cambiali non ancora scadute emesse a seguito di vendite di immobili stipulate prima del 31 dicembre 1945. La legge dovrà avere vigore dalla sua pubblicazione, non può avere effetto retroattivo.

Noi non neghiamo, onorevoli colleghi, che vi siano altri settori della vita economica, come il settore relativo ai titoli di Stato, ai depositi, alle polizze, alle assicurazioni, che meriterebbero un riesame, poiché anche su questi settori ha avuto forte incidenza il fenomeno della svalutazione monetaria. Ma il non potere affrontare e risolvere complessi problemi non deve costituire motivo per negare la rivalutazione della rendita vitalizia a favore

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

di chi, per effetto della svalutazione, la vede ogni giorno di più annullata. Si tratta di un problema la cui soluzione non può essere rimandata; ed io non credo di dover accreditare l'opinione di coloro i quali affermano che sotto lo spettro ed il pericolo dell'inflazione monetaria talvolta si rimane sordi alle pressanti istanze di coloro che versano in condizioni di estremo bisogno.

A giudizio della Commissione ogni apprensione o preoccupazione è infondata. Si tratta di un provvedimento che tende a porre delimitate categorie in condizioni di vivere, e non sarà certo la rivalutazione delle rendite vitalizie e degli assegni vitalizi a favore dei figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili che porterà all'aumento dei prezzi e all'inflazione. E, ancorché il problema dei titoli di Stato e dei beneficiari di polizze di assicurazione sia grave e pressante, nessuno potrà invocare il precedente, data la complessità delle questioni da risolvere, anche considerato che la Commissione ha limitato la portata della presente proposta di legge soltanto alle rendite vitalizie costituite mediante trasferimento di immobili che non siano stati venduti dal debitore della rendita.

Nulla ha da temere lo Stato, che non è interessato né direttamente né indirettamente a questo problema: si tratta di rapporti aventi carattere privatistico, in un settore quasi... alimentare.

Potrebbe essere giustificato il timore che qualche ente ha di dover pagare il corrispettivo di beni che nelle sue mani hanno acquistato immenso valore, che dal giorno dell'inizio della svalutazione monetaria hanno già dato rendite cospicue; ma qui si tratta di dare il corrispettivo giusto,...

COLI. Si tratta di rivalutare in parte.

LECCISO, *Relatore*. ... di rivalutare in parte, dice l'onorevole Coli, le rendite vitalizie: siamo insomma in tema — come dicevano ieri gli onorevoli colleghi intervenuti in questo dibattito — di indebito arricchimento; e nessuno può negare la legittimità della pretesa avanzata dai vitaliziati.

Noi escludiamo che alcun pericolo di inflazione o alcuna deviazione dalla politica economica del Governo possano derivare da un provvedimento che, nei limiti in cui la Commissione di giustizia lo ha circoscritto, appare giusto, equo ed umano.

Data l'impostazione che la Commissione di giustizia ha dato, essa non può aderire alla estensione, comunque, della legge ad altri istituti. Ieri ho assai apprezzato l'intervento, favorevole all'accoglimento della proposta di

legge, dell'onorevole Emanuele Guerrieri, ma la Commissione non ritiene di accogliere la sua richiesta di estensione alle rendite perpetue. Già l'onorevole Guerrieri questa istanza aveva proposto in sede di Commissione, ma la Commissione all'unanimità la respinse. È inutile ch'io ricordi quali sono le differenze che vi sono tra la rendita vitalizia e la rendita perpetua. Basterà ricordare che la rendita vitalizia differisce dalla rendita perpetua perché di sua natura è temporanea, essendo circoscritta alla vita della persona a cui beneficio la rendita è costituita, mentre l'altra può durare indefinitamente. Nella rendita vitalizia il debitore non può liberarsi dal pagamento offrendo il rimborso del capitale ed è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale essa è stata costituita per quanto gravosa sia la prestazione, mentre la rendita perpetua è essenzialmente redimibile. Nella rendita vitalizia neppure in base al mancato pagamento delle rate scadute il creditore può domandare la risoluzione del contratto, mentre nella rendita perpetua trova applicazione la condizione risolutiva per inadempimento.

Ad ogni modo, vi è una ragione fondamentale che la Commissione ha posto a base del nuovo testo proposto alla Camera: di non estendere comunque la proposta dell'onorevole Coli ad altri istituti. Ieri l'onorevole Coli ed altri colleghi hanno ricordato che in Francia già una legge del genere è stata approvata. Desidero ricordare che si tratta della proposta presentata il 14 maggio 1948, approvata nella seduta del 17 dicembre 1948 dall'Assemblea Nazionale e nella seduta del 2 marzo 1949 dal Consiglio della repubblica, e divenuta la legge n. 40-420 del 25 marzo 1949. Ho qui il testo della legge: « Le rendite vitalizie aventi per oggetto il pagamento di somme fisse in denaro e costituite prima del 1° gennaio 1946 sia mediante l'alienazione in piena proprietà di un bene corporale mobile od immobile » (è più estesa della nostra proposta) « o di capitali di commercio in virtù di un contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito, sia come carico di un legato di questi medesimi beni, sono maggiorate di pieno diritto nella misura seguente ». L'ammontare della maggiorazione è a carico del possessore del bene alienato, donato, legato e debitore della rendita...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In che misura? Sarebbe bene dirlo.

LECCISO, *Relatore*. Adesso glielo dico (comunque qui non è questione di misura, perché possiamo sempre discuterne in sede di esame dei singoli articoli). Io sto leggendo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

l'articolo unico della legge francese: « L'ammontare della maggiorazione è uguale al 300 per cento della rendita originaria per quelle costituite anteriormente al 1° settembre 1940; al 200 per cento per quelle costituite tra il 1° settembre 1940 e il 1° settembre 1941; al 100 per cento per quelle costituite tra il 1° settembre 1944 e il 1° gennaio 1946 ». E questa revisione delle rendite vitalizie venne estesa poi alle altre pensioni con la legge 51-695 del 24 maggio 1951.

Una voce al centro. La svalutazione del franco è ben diversa da quella della lira.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* 35 invece di 50.

LECCISO, *Relatore.* Noi siamo in sede di discussione generale: vedremo poi se la rivalutazione debba essere di 40 volte o di 20 volte o anche di meno: l'onorevole Capalozza ieri proponeva 60 volte, l'onorevole Guerrieri 20. La Commissione ha creduto di stabilire due criteri: 40 volte per le rendite costituite prima del 1919, 20 volte per quelle costituite successivamente.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo tener presente la legislazione degli altri paesi. Noi che auspichiamo l'unità europea, questa Europa unita dobbiamo sentirla innanzitutto con la uniformità del diritto. Si tratta di un principio fondamentale che attiene a norme tradizionali del diritto che non possono trovare applicazioni diverse secondo i vari paesi. Ebbene, nella patria nostra, che si ispira alle regole dell'equità, che ha tradizioni luminose di saggezza giuridica, in cui molto spesso sono ricordati i principi della solidarietà e della fraternità, il Parlamento non può rimanere indifferente a quella che il *Giornale d'Italia* di giorni fa definisce « invocazione » dei vitalizzati.

L'equità — scrive il De Ruggiero — esige un certo equilibrio fra prestazione e controprestazione e non può consentire l'illimitato depauperamento di una parte a beneficio dell'altra per un eccessivo omaggio alle norme sull'obbligatorietà del contratto.

A giudizio della Commissione, non vi sono né ragioni di carattere giuridico né ragioni di carattere economico che possano ostacolare l'approvazione di questa proposta di legge. Ma, se si valutassero eventuali eccezioni di carattere giuridico, si potrebbe rispondere, come molte volte è stato risposto anche in questa Camera, che il Parlamento è sovrano. Io non rispondo in siffatta forma, perché ritengo che il legislatore debba rispettare i principi fondamentali del diritto che costituiscono la nostra tradizione migliore; e che da

essi possa discostarsi soltanto quando vi siano pressanti ragioni di carattere economico, sociale e politico che esigano una rivoluzione nel campo giuridico.

Ed è in armonia ed in ossequio a tali principi che ritengo di dover confermare la piena adesione alla proposta di legge dell'onorevole Coli, così come è stata presentata a voi dalla Commissione. Si invoca l'articolo 1277 del codice civile, che sancisce il principio nominalistico secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. È facile rispondere che secondo i risultati della moderna dottrina, quasi unanimemente accettati, il principio nominalistico è per natura derogabile. Ricordo a questo proposito la opinione del Mosco, dello Scaduto, dell'Ascarelli. Come non trova applicazione il principio quando le parti si sono garantite contro le oscillazioni del potere d'acquisto della moneta mediante la stipulazione di una clausola monetaria (prevalendo su di esso la volontà negoziale) nemmeno nei casi in cui il contratto che ne costituisce il presupposto è soggetto a risoluzione per eccessiva sopravvenuta onerosità, così non è negato al legislatore, in caso di eccezionale perturbamento monetario, di intervenire ad attenuarne gli effetti.

D'altro canto, il concetto originario della proposta di legge che tendeva alla rivalutazione delle prestazioni in denaro è stato, come abbiamo già detto, limitato dalla Commissione. Nel caso in cui la rendita o l'assegno vitalizio siano stati costituiti mediante trasferimento di immobili, la rendita o l'assegno costituiscono un corrispettivo; si tratta quasi del confronto tra il valore di due beni, ancorché nella specie non possa trattarsi di un vero e proprio debito di valore, secondo la sua accezione tecnico-giuridica. Non si può porre in dubbio che il valore di scambio o di reddito di beni immobili alienati è aumentato per effetto della svalutazione mentre il vitalizio paga in denaro svalutato la rendita convenuta prima della svalutazione.

Né alla rivalutazione della rendita come corrispettivo di beni immobili si oppone il principio dell'aleatorietà, poiché l'alea del contratto varia secondo i tipi. Giustamente ieri gli onorevoli colleghi intervenuti in questo dibattito si intrattennero sul concetto di alea, e si domandarono: qual è l'alea che le parti intesero di addossarsi in un contratto di rendita vitalizia? È l'alea tipica inerente alla struttura del contratto di vitalizio, cioè quella che attiene alla durata della vita del vitali-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

ziato, e non l'alea estranea, atipica, abnorme, derivante da altre cause, quali la guerra e il terremoto monetario!

Giustamente è stato osservato che tale svalutazione non può considerarsi come un caso di alea normale e, pertanto, deve ritenersi che essa vada configurata come un evento straordinario ed eccezionale.

Queste proposizioni che ho avuto l'onore di esporre trovano conforto nell'opinione di giuristi e nella giurisprudenza. Fin dal 1910 il compianto maestro Carlo Fadda affrontava il problema. Egli, annotando una sentenza del tribunale di Milano sul *Foro italiano*, scriveva: « Non si scorge per quale ragione il caso fortuito o la forza maggiore non debba esplicitare la sua solita influenza anche sui contratti aleatori o semplicemente rivolti all'assunzione di un rischio. È senza fondamento l'affermazione che il caso fortuito non possa qui avere quella influenza appunto perché forma oggetto del contratto. In ciò è una strana confusione » — sono parole testuali del Fadda —. « Il contratto aleatorio ha per oggetto il rischio e non qualunque rischio. Il caso fortuito, cui si riferisce il rischio, forma materia del contratto, epperò il suo intervento non esclude la controprestazione. Ma, se si tratta di un caso fortuito, che è fuori dalla cerchia del rischio assunto, non vi è ragione per non applicare le norme generali sulla impossibilità della prestazione per caso fortuito o per forza maggiore ». E, dopo essersi intrattenuto a ricordare anche i precedenti del diritto romano, aggiunge: « La ragione è evidente: chi assume un'alea, un rischio, si espone alle conseguenze di quell'alea e di quel rischio, ma non perciò assume su di sé la conseguenza di quei fatti non previsti e non prevedibili che vengono a turbare il normale svolgimento dell'alea, del rischio; cioè non assume quei rischi che non sono necessariamente legati all'alea. Nel caso concreto si deve esaminare la natura del rischio assunto e il rapporto di esso con l'avvenimento che è venuto a turbare l'andamento ».

E dopo di lui il Brunetti (« L'alea nel contratto di vitalizio » su *Foro delle Venezie*) scrive: « L'alea come rischio giuridico dipende esclusivamente dalla durata della vita del vitaliziato. Pur essendo certa la misura della singola prestazione, è incerto ciò che si presterà in definitiva dal debitore della medesima, perché, essendo costui tenuto a pagare la rendita finché duri la vita della persona e delle persone in testa delle quali si è stipulata, ed essendo questa durata incerta, il debitore può pagare moltissimo ove

lunga sia la vita della persona o delle persone sulla cui testa si constitui, e può pagare invece pochissimo ove questa sia breve ». Ecco il rischio! Sempre il Brunetti, nella citata monografia, riafferma questi principi.

E così potrei citare molti altri scrittori che della materia si sono occupati. Del resto anche la Corte di cassazione — dicevo — ha affermato: « L'alea nel contratto di vitalizio attiene alla possibilità che la durata della vita sia maggiore o minore di quella prevista secondo i calcoli di probabilità ». Certo è però che la Cassazione allo stato attuale della legislazione vigente non ha potuto accogliere la domanda che veniva avanzata per una revisione; ma noi in queste proposizioni della Corte suprema troviamo un avvertimento al Parlamento; ed il legislatore non può chiudere gli occhi alla realtà, non può ignorare situazioni gravissime, e deve intervenire quando contravvenga un mutamento nello stato di fatto che renda eccessivamente irrisoria la prestazione.

Questo invito al Parlamento viene non soltanto dagli interessati, ma viene dalla dottrina, dagli studiosi della materia, dai giuristi. Ieri i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito hanno ricordato questo invito. Il Mosco, in un pregevole studio sugli effetti giuridici della svalutazione monetaria, dopo essersi a lungo occupato di questo problema, afferma l'opportunità « di provvedimenti legislativi » — lo dice espressamente — « che singolarmente per qualche tipo di contratto aleatorio portino rimedio alla situazione di sperequazione che si è creata. Un provvedimento di tal genere si rende particolarmente opportuno per la rendita vitalizia, poiché tale tipo di contratto tende molto spesso ad assicurare al vitaliziato i mezzi di sostentamento, mentre la svalutazione ha reso assolutamente inadeguata allo scopo la prestazione del vitalizzante ».

E l'Andreoli, richiamata l'opinione del Mosco e del Lacconia, afferma: « Siamo di avviso che, se allo stato attuale della nostra legislazione non può ritenersi applicabile ai contratti vitalizi la risoluzione ex articolo 1467, non è forse da escludere l'opportunità di qualche provvedimento legislativo che per qualche tipo di contratto aleatorio porti un rimedio alla sperequazione che si è determinata. Si è detto: provvedimento particolarmente opportuno per la rendita vitalizia, perché questa tende molto spesso ad assicurare al vitaliziato i mezzi di sostentamento, mentre la svalutazione ha reso assolutamente inadeguata allo scopo la prestazione del vitalizzante ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Onorevoli colleghi, all'invito dei giuristi si aggiunge la reazione favorevole della pubblica opinione e della stampa, alla quale noi dobbiamo pure tenere; si aggiunge la voce accorata dei vitaliziati. Se approvando questa proposta di legge possiamo lenire qualche dolore, sollevare miserie nascoste, venire incontro a qualche sofferenza senza danno per alcuno, ivi compreso lo Stato, né direttamente né indirettamente, abbiamo il dovere sacrosanto di intervenire. Approvando questa proposta di legge confermeremo che i membri del Parlamento italiano, al di là di ogni attrito e dissenso, fuori della polemica politica, sanno incontrarsi, nella valutazione obiettiva di profonde e umane esigenze, nel dettare leggi che rispondono ai principi della solidarietà e della umanità, nel ristabilire lo equilibrio di opposti interessi, turbato e sconvolto dalla guerra e dalla svalutazione monetaria, nel conciliare insomma il buon senso politico con la severa poesia del diritto. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Onorevoli deputati, ieri sera è stato rinviato il seguito della discussione alla seduta di oggi, ed io ne sono stato lieto perché, di fronte alla quasi unanimità di consensi su questa proposta di legge, ho sentito il desiderio di rimeditare la mia convinzione contraria; non poteva infatti non impressionarmi l'opinione espressa da tanti onorevoli parlamentari. Di fronte alle dichiarazioni odierne, e specialmente di fronte alle liriche invocazioni finali dell'onorevole relatore, io mi sono sentito nuovamente indotto, sia pure in questi pochi istanti, a riesaminare dentro di me gli argomenti per i quali io ritengo che il Governo e il ministro della giustizia non possano dare la loro adesione a questa proposta di legge.

Il primo difetto di questa proposta di legge è la sua particolarità. Tutti gli argomenti che sono stati portati a favore di questa proposta di legge, tutte le citazioni giurisprudenziali, tutte le citazioni di dottrina, non ci portano alla soluzione quale è prospettata dalla Commissione: ci portano direttamente alla soluzione quale era prospettata dalla originaria proposta di legge Coli. Perché noi non possiamo dimenticare che, quando noi discutiamo il progetto di legge nella formulazione attuale, noi provvediamo a un settore limitatissimo lasciando da parte una quantità molto più numerosa di situazioni verso le quali ugualmente noi dobbiamo

sentire, onorevole relatore, l'anelito della solidarietà e il richiamo che viene dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dall'opinione pubblica. Noi invece stiamo discutendo un provvedimento che esamina dei casi particolari, e che ne lascia fuori molti altri non meno meritevoli di considerazione.

Questa limitazione è una necessità della proposta di legge; è una necessità che è stata sentita, evidentemente, per andare incontro, anzi per superare, le obiezioni che sono state mosse dall'onorevole Corbino. Ma questa limitazione costituisce, a mio avviso, il difetto primo di questa proposta di legge. Il principio che la legge deve essere uguale per tutti non deve valere solo nella fase di applicazione della legge, ma anche nella sua formazione. Ora, io mi domando con quale ragione possa giustificarsi il fatto che noi concediamo il privilegio della rivalutazione al vitaliziato, il quale ha di fronte a sé come debitore della prestazione chi possiede ancora un immobile, e lo neghiamo poi in infiniti altri casi. È stata trasferita un'azienda: l'azienda ha fiorito, essa dà dei redditi infinitamente superiori a quelli che possono essere i redditi di un immobile che sia stato trasferito nello stesso tempo; ciononostante, chi ha ricevuto l'azienda non viene disturbato. È stato trasferito un immobile, non più al contadino modesto cui faceva cenno l'onorevole Cuttitta, ma ad uno speculatore che ha largamente speculato sugli immobili e che oltre al primo immobile originario ne ha cento altri; ebbene, questo signore non viene disturbato! È stato trasferito non un immobile ma un grandissimo pacchetto di azioni che oggi sono nominative e sono intestate, ma che possiamo, attraverso la intestazione (qui si parla del 1945, ma nel 1942 vi era già la nominatività), identificare essere quelle che furono trasferite; queste azioni hanno aumentato di valore 100 volte e rendono 30 o 40 volte quello che rendevano prima; ebbene, il titolare delle azioni non viene disturbato! È stata trasferita, in corrispettivo di una rendita vitalizia, una somma di denaro la quale è stata sicuramente investita ed ha determinato un arricchimento del debitore; questo debitore non viene disturbato!

E non basta! Abbiamo di fronte a noi non soltanto il figlio adulterino, per il quale si provvede con il capoverso dell'articolo 1 proposto dalla Commissione, ma la vedova alla quale si è imposto di ricevere, in cambio dei suoi diritti dotali, così come la legge consente di fare, nei confronti delle vedove, una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

rendita vitalizia: l'erede non viene disturbato, e, mentre il figlio adulterino riceve la sua rendita rivalutata così come prevede il progetto della Commissione, alla vedova nulla si concede! Vi è un danneggiato da delitto al quale è stato liquidato un danno sotto forma di rendita vitalizia: questa ipotesi resta completamente fuori della legge, e il danneggiato di delitto non riceve nessun risarcimento; infatti, onorevole Capalozza, in questo caso, non si applica l'articolo del codice il quale prevede l'aggravamento del danno, perché l'aggravamento del danno è un caso diverso da una diminuzione di valore della avvenuta liquidazione del danno.

Tutte queste ipotesi la legge non prevede.

La legge prende un limitatissimo settore, lascia da parte tutto il resto, e stabilisce: a questo settore provvedo io. È una legge, onorevoli deputati, che parte, secondo me, con le stimmate della ingiustizia! Ciò perché essa è evidentemente frutto di un compromesso. Ripeto: si doveva avere il coraggio di affrontare la legge così come la proponeva l'onorevole Coli (in questo caso l'avremmo potuta discutere sotto altri profili, particolarmente sotto quello cui si ispirò l'onorevole Corbino), ma limitarla in questo modo è fare qualcosa che non è un atto di coraggio: è un atto di timidezza, perché la legge andava o accolta in pieno o respinta in pieno.

COLI. E ce lo rimprovera?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo rimprovero perché, quando le leggi si devono fare, si deve avere il coraggio di farle, e, quando non si possono fare in modo completo, non si devono fare affatto. E siccome non si poteva fare quello che voleva l'onorevole Coli, la Commissione ha trovato una formula di compromesso, con questo testo, che favorisce 5 mila vitaliziati (mi si diceva stamattina che ne favorisce 10 mila, ma io non ne sono convinto) lasciando fuori centinaia di migliaia di altri vitaliziati. (*Interruzione del deputato Coli*). Prenda tutte le assicurazioni, prenda tutti i vitalizi per i quali sono stati trasferiti immobili, prenda le costituzioni di vitalizi fatte con corresponsione di somme, prenda i vitalizi fatti con trasferimento di immobili già venduti e vedrà se non siamo di fronte ad una aliquota, comunque, assai piccola di fronte ai danneggiati dal fenomeno della svalutazione in questo campo. Ebbene, si provvede soltanto a questi e non agli altri!

Ad avviso del ministro della giustizia questa legge non è solo ingiusta: è una legge anti-giuridica nel nostro sistema. Noi abbiamo tutto quanto il nostro indirizzo

legislativo basato su un principio, il principio nominalistico: tutti i debiti di valuta non sono soggetti a rivalutazione; sono soggetti a rivalutazione i debiti di valore. Questo è il principio generale che applichiamo tutti i giorni e che vediamo applicare, e al quale non abbiamo fatto uno strappo. Contro questo principio non è stata compiuta alcuna violazione quando abbiamo rivalutato (e ancora non lo sono stati) i canoni enfiteutici, perché ivi il rapporto è diverso: siamo di fronte ad un diritto reale da una parte e dall'altra.

E non è andata contro questo principio la Cassazione nel caso citato dall'onorevole Capalozza, quando, interpretando un legato di somma a titolo alimentare, ha ritenuto che il legato fosse di alimenti e non di una somma di denaro e, naturalmente, ha liquidato gli alimenti stessi con quello che poteva essere il valore di oggi della prestazione alimentare. In questo caso, evidentemente, non è stato violato il principio nominalistico, che resta fermo e domina tutta quanta la nostra legislazione. Lo si abbandona, invece, con la legge Coli, cioè proprio nell'unico caso in cui sarebbe giusto mantenerlo.

Infatti, se vi è un contratto nel quale non si devono applicare gli articoli 1467 e 1468 del codice civile è proprio il contratto aleatorio.

Io ho ascoltato con molta attenzione, onorevoli colleghi, la discussione sull'alea prevista e normale. Onorevole Lecciso, proviamo a invertire il rapporto: crede ella che, se un immobile il cui acquisto ha avuto come contropartita la rendita vitalizia fosse stato distrutto dalla guerra, il debitore della rendita non sarebbe tenuto a continuare la corresponsione? Se noi facciamo entrare in gioco un'alea anormale anche nel contratto vitalizio, è evidente che anche il caso di una menomazione dell'immobile per cause non dipendenti dalla volontà del proprietario va considerato, e io domando se in quest'aula qualcuno vi è che possa sostenere che l'obbligo del canone vitalizio cessa nel momento in cui l'immobile viene distrutto per cause di guerra, per esempio. Evidentemente nessuno vorrà sostenere una tesi siffatta e ciò appunto dimostra che ci troviamo di fronte ad un contratto speciale. Del resto, la stessa legge lo dice (quando citiamo degli articoli del codice, onorevoli colleghi, non dobbiamo limitarci a quelli che fanno comodo per sostenere una determinata tesi tralasciando gli altri). Che cosa dice l'articolo 1879 del codice civile? Questo articolo dà la esatta definizione di quella che è l'alea.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Infatti, quando si stabilisce, come è stabilito nell'articolo 1879, che « il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale anche se rinuncia alla ripetizione delle annualità pagate », e aggiunge che il debitore stesso « è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione », si afferma proprio il principio che il debitore — uguale deve essere la situazione della controparte — non si assoggetta soltanto all'alea della durata della vita, ma a tutte le alee cui può andare incontro la reciproca prestazione: il contratto, pertanto, deve considerarsi assolutamente aleatorio e non vi è nessuna ragione, di conseguenza, che possa farci considerare la avvenuta svalutazione della lira al di fuori di quella sfera aleatoria che è propria del contratto di rendita vitalizia.

Ma, a mio avviso, vi è un argomento ancora più decisivo che inibisce di applicare il criterio della rivalutazione monetaria al contratto di rendita vitalizia. In questo contratto vi è qualche cosa di più di quello che si verifica nel caso, ipotizzato dall'onorevole Corbino, del pagamento a rate: nel contratto di rendita vitalizia si ha un pieno distacco fra quella che è la prestazione di una parte e la successiva prestazione dell'altra. Se interpretiamo esattamente le norme del codice civile, ci accorgiamo che il contratto vitalizio ha questa caratteristica: da una parte il vitalizzante dà l'immobile, dall'altra il debitore si obbliga a pagare, ma con l'obbligarsi a pagare estingue la sua controprestazione originaria che viene sostituita da una obbligazione nuova. Questa, onorevoli deputati, è la figura della rendita vitalizia quale risulta dal codice civile. Vi è infatti nel codice stesso un articolo che stabilisce che il creditore di una rendita vitalizia può chiedere la risoluzione del contratto se il promittente non gli dà le garanzie pattuite (articolo 1877); ma quando si aggiunge, nell'articolo immediatamente successivo, che, in caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, è evidente che qui si è di fronte ad uno sganciamento completo di una prestazione dall'altra. Il contratto di rendita vitalizia da una parte ha per causa la consegna del bene, dall'altra parte ha per prestazione l'obbligazione di pagare la somma; obbligazione che viene così distaccata al punto che l'inadempimento di questa obbligazione non deter-

mina la risoluzione del contratto; obbligazione che perciò assume il tipico carattere di obbligazione di somma. La risoluzione non è ammissibile anche in caso di mancato pagamento perché il legislatore non ha agganciato la prestazione al bene da cui trae origine, ed anzi questa diventa completamente sganciata qualunque sia il bene che è stato dato. Non si può pretendere la risoluzione del contratto: si può pretendere soltanto l'adempimento, si può ottenere la costituzione di una rendita vitalizia con altri beni, ma non si può chiedere la risoluzione del contratto perché il contratto è esaurito con la consegna del bene da una parte e l'assunzione dell'obbligo dall'altra; assunzione dell'obbligo che ha chiaramente e puramente un carattere nominalistico. Quindi in questo caso, quando siamo di fronte ad un contratto nominalistico, ammettere la rivalutazione, evidentemente, è andare contro tutto il sistema giuridico nel quale noi ci stiamo muovendo.

Ma vi è un ultimo punto, ed è l'aspetto economico della questione. Onorevoli colleghi, voi avete qui parlato di un principio di solidarietà, avete parlato di un'opera di giustizia, avete parlato di equità. Ora io vi domando: perché questi principi noi li dimentichiamo in tutti gli altri casi che ho indicato e nei quali essi devono egualmente operare? perché li dimentichiamo quando è stato prestato un bene mobile? perché li dimentichiamo quando è stata prestata una azienda o un complesso d'azioni? Noi ce ne dimentichiamo in questo momento forse deliberatamente, ma il Governo ha l'obbligo di segnalare il pericolo. Quando busseranno alla porta queste istanze, se il Parlamento la porta avrà aperto per un puro caso, dovrà aprirla anche per i successivi casi, ed in quel momento si avrà il pericolo che ha segnalato l'onorevole Corbino.

Voi avete citato l'esempio della Francia, ma è proprio l'esempio della Francia quello che deve illuminarci; modesto provvedimento, di fronte a questo, quello della Francia, dove si è avuta una svalutazione da 35 a 1 in confronto alla nostra che è da 50 o 55 — 0, se volete, anche 45 — a 1. Cosa ha fatto la Francia col provvedimento che voi ricordate? Al massimo ha rivalutato di quattro volte. Quattro volte è il massimo a cui è giunta la Francia nel 1949, ma — e questo è da ricordare — alla legge del marzo 1949 (la quale aveva gli stessi limiti della nostra) a distanza di sei mesi è succeduta un'altra legge. L'onorevole Lecciso non ha citato questa seconda legge. La legge del marzo 1949 stabilisce, sì, la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

rivalutazione delle rendite in corrispettivo delle quali sono stati dati gli immobili, ma nella legge del 2 agosto 1949 sono state rivalutate « tutte » le rendite. Non erano passati neanche sei mesi ed è venuta quest'altra legge, che si è imposta, evidentemente, come conseguenza necessaria, come conseguenza giusta, come conseguenza logica della prima, per cui sono state rivalutate tutte le rendite, anche quelle con capitale dato in denaro.

Questo è quello che la Commissione ha creduto di respingere. Voi credete di averlo respinto, onorevoli componenti della Commissione: ma domani non dovete fare come ha fatto il Parlamento francese? E, se così è, noi abbiamo il diritto di dire che, se questa legge sarà approvata, se non sarà respinta, probabilmente tutta la politica del Governo, in questo campo, dovrà subire un mutamento: quella politica che ha trovato consenziente il Parlamento nel mantenere fermo il concetto nominalistico, senza curarsi di situazioni particolari, ma facendo sì che tutti i cittadini, indistintamente, sopportino il danno che hanno risentito. È troppo semplice dire: « chi ha avuto ha avuto; intanto provvediamo per questi 5 mila, di fronte alle centinaia di migliaia di danneggiati dalla guerra ». Il giorno in cui dovessimo provvedere per tutte le altre categorie, ci accorgeremo del grave errore compiuto nell'approvare questa proposta di legge.

Queste sono le considerazioni che il ministro della giustizia (per quanto riguarda la parte giuridica della questione) e il Governo (per quanto riguarda i riflessi economici) hanno creduto di sottoporre all'attenzione del Parlamento.

La Camera decida pure come riterrà; ma il Governo sente il dovere di far presenti i pericoli che l'approvazione di questa proposta di legge comporta. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le rendite vitalizie in denaro costituite fino al 31 dicembre 1945, mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate, a richiesta dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.

« Sono parimenti rivalutati gli assegni vitalizi di cui all'articolo 580 del Codice civile, qualora le sostanze ereditarie siano costituite da immobili per successione aperta entro il 31 dicembre 1945 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Mondolfo ha proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « trasferimenti di immobili », le altre: « o di beni mobili non consistenti in danaro e capaci di reddito, compresi i diritti provenienti da attività intellettuale, siano esse costituite ».

L'onorevole Mondolfo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MONDOLFO. Il concetto che ispira il mio emendamento è così chiaro che non credo abbia bisogno di molte delucidazioni. Nello stesso caso di coloro che hanno ceduto beni immobili per costituire un contratto di vitalizio si trovano coloro che hanno ceduto il prodotto di una propria attività intellettuale, la quale è redditizia, a vantaggio di colui che ha costituito il contratto di vitalizio.

Quindi, data l'identità delle due posizioni giuridiche ed economiche, a me pare che l'aggiunta da me proposta rientri precisamente nel concetto ispiratore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bruno, Cavallari, Capalozza, Miceli, Diaz Laura, Grifone, Pelosi, Dal Pozzo, Walter e Cremaschi Olindo hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « o a causa di morte », le altre: « nonché i legati di prestazioni periodiche a carattere alimentare ».

BRUNO. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Capalozza ha proposto di aggiungere il comma seguente:

« La rivalutazione va effettuata anche a favore di enti dei quali sia stata operata di autorità o convenzionalmente la fusione o la concentrazione, allorché taluno di essi riceva un canone in denaro per l'esercizio della sua attività ».

Ha facoltà di illustrarlo.

CAPALOZZA. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha proposto di sostituire il secondo comma col seguente:

« Sono parimenti rivalutati gli assegni vitalizi di cui agli articoli 580 e 594 del codice civile, nonché la rendita spettante al coniuge superstite a' termini degli articoli 547 e 581 del codice civile in proporzione dei beni immobili conseguiti nella successione dalle persone tenute al pagamento ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. Il mio emendamento tende a chiarire meglio il concetto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

e le finalità del testo proposto dalla Commissione, il quale evidentemente non riesce a rendere bene il concetto che pur si ricava dalla relazione.

Il fondamento della rivalutazione della rendita e dell'assegno vitalizio è dato dallo indebito arricchimento consistente nel fatto che il debitore della rendita o dell'assegno sia venuto in possesso di beni immobili e che questi beni immobili siano rimasti nel suo patrimonio fino a quando non si verificò la svalutazione monetaria. Allora è evidente che non basta dire che sono rivalutati gli assegni vitalizi qualora le sostanze ereditarie siano costituite da immobili per successione aperta entro il 31 dicembre 1945, perché questi estremi non sono ancora sufficienti a dimostrarci il presupposto sul quale si fonda la rivalutazione. Bisogna aggiungere che i beni immobili debbono essere pervenuti al debitore e debbono essere rimasti nel suo patrimonio fino al tempo della svalutazione. Ecco perché avevo in un primo tempo formulato l'emendamento nei seguenti termini: « Sono parimenti rivalutati gli assegni vitalizi di cui agli articoli 580 e 594 del codice civile dipendenti da successione aperta entro il 31 dicembre 1945, in proporzione dei beni immobili conseguiti dagli eredi o legatari tenuti al pagamento ».

Fin qui l'emendamento aveva un carattere tecnico diretto a, meglio chiarire il contenuto della norma. La nuova formulazione dell'emendamento che io e altri colleghi abbiamo presentato nella seduta odierna vuol tener conto dei rilievi, testé fatti dall'onorevole ministro guardasigilli, il quale ha giustamente rilevato che, se si pensa a rivalutare gli assegni vitalizi spettanti ai figli naturali non riconosciuti né riconoscibili, bisogna pensare alla rivalutazione della rendita vitalizia eventualmente spettante al coniuge superstite.

Il nuovo emendamento ha carattere subordinato, ritenendo noi preferibile la soppressione del secondo comma.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Vorrei rilevare, senza tornare sul merito della proposta, che in materia di svalutazione monetaria ci si riferiva qui a date che non hanno alcun senso. Mi sorprende che nessuno si sia preoccupato di guardare un annuario statistico in cui sono riportati gli indici dei prezzi, e quindi gli indici della svalutazione monetaria dal 1940 fino ai giorni nostri.

Il 1943 non è un anno che possa prestarsi come punto di riferimento, agli effetti di sta-

bilire un indice italiano di svalutazione. Nel dicembre del 1943 la situazione era la seguente: l'Italia meridionale libera fino al Garigliano, le zone a nord del Garigliano nelle mani dei tedeschi e dei repubblicani. Quindi, avevamo due sistemi monetari completamente diversi.

Ora, come si può stabilire una regola uniforme, una data, per un paese avente due unità monetarie differenti?

Nella proposta di legge emendata dalla Commissione, poi, si parla del 1945 e del 1946 come anni rispetto ai quali si era verificata la massima svalutazione monetaria; ora, io devo rettificare questi dati di fatto. Al dicembre del 1945 l'indice di svalutazione in Italia, riferito alla base del 1939, era di circa 28 volte, e tanto ciò è vero che la quotazione del dollaro ufficiale era di 225 lire, mentre la quotazione sul mercato clandestino era di circa 380-390 lire. In quell'epoca avevo la ventura di essere il ministro del tesoro d'Italia, ed ebbi poi la fortuna di vedere il dollaro scendere dalla quotazione di 380-390 alla quotazione di 285. Alla fine del 1946, e al principio del 1947, voi trovaste di nuovo il dollaro al di là delle 500 lire.

Con quali criteri sono state allora scelte le date da porre come elemento decisivo nella determinazione del diritto del vitaliziato ad ottenere una rivalutazione?

Si deve infine tener conto del fatto che non in tutti i settori dei prezzi l'indice di svalutazione è uniforme. Voi avevate allora dei prezzi bloccati, dei prezzi ufficiali, dei prezzi di mercato nero: a quali di questi prezzi volete riferirvi? In una materia di questo genere, la legge ha il dovere di essere precisa, perché voi affidate al magistrato l'incarico di dirimere le vertenze che sorgono fra i vitaliziati e coloro che devono corrispondere il vitalizio. Questo magistrato — e talvolta i magistrati, che sono profondi in materia giuridica, non hanno la più lontana idea dei fatti economici: ricordo che, a proposito degli scandali valutari, vi fu un magistrato che richiese ad una banca di interesse nazionale, nel termine di tre giorni, l'elenco di tutte le operazioni con l'estero che quella banca aveva effettuato; ed il direttore della banca gli rispose che, adoperando il personale che aveva in tutta la penisola, sarebbe stato necessario un periodo non minore di sei mesi per fornirgli il materiale che egli richiedeva nel termine di tre giorni — questo magistrato su quali elementi si baserà?

Onorevoli colleghi, in molti casi qui si tratta di immobili, molti dei quali hanno dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

fitti bloccati, al doppio, al triplo, al quadruplo del livello dell'anteguerra. Con quali criteri il magistrato deciderà? Vi ho voluto sottoporre questi dubbi per dimostrarvi come sia estremamente delicata la materia nella quale andiamo a legiferare. Arrivati a un certo punto, io potrei avere anche interesse che la legge sia così imperfetta da renderne praticamente impossibile l'attuazione; ma a me ripugna di credere che un Parlamento possa deliberare con un proposito di questo genere.

Ecco perché io mi permetto di raccomandare alla Commissione di guardare con attenzione le date che adopera, perché non si tratta di date certe, risultanti da avvenimenti registrati in un atto dello stato civile, ma sono date che variano da elemento a elemento (*Applausi*).

CALAMANDREI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Guerrieri, il quale completa il comma dell'articolo 1 della legge che in sede di Commissione ebbi l'onore di proporre io stesso e di veder approvato alla unanimità. Nel dichiarare che io sono favorevole a questo emendamento vorrei fare alcune osservazioni su quello che ho sentito dire stasera dall'onorevole ministro e da qualche collega a proposito di questa legge. Ho ammirato, come sempre mi accade quando ascolto quello che dice il guardasigilli Zoli, le sue argomentazioni: egli è un esempio di parlamentare non demagogico, perché dice francamente quello che pensa, anche se i suoi argomenti possono rischiare di andare contro certe tendenze dell'opinione pubblica.

Tuttavia gli argomenti che il ministro Zoli ha portato in generale contro questa legge, ed in particolare contro quella parte dell'articolo 1 che si riferisce alla rivalutazione degli assegni vitalizi, non sono argomenti per me convincenti: sono argomenti di carattere negativo, non di carattere positivo. Tanto quello che ha detto il ministro Zoli quanto quello che ha detto ultimamente l'onorevole Corbino, rientrano nel solito aforisma: *adducere inconveniens non est solvere argumentum*. Qui si portano argomenti per dire che questa legge avrebbe potuto essere migliore; ma soprattutto l'argomento portato dal ministro è stato questo: nell'attuale momento, a causa della svalutazione della moneta, vi saranno in Italia, poniamo, cinquecentomila persone che muoiono di fame. Ora, ha detto il ministro, con questa legge si rimedia soltanto a una categoria di casi, cioè ad impedire che muoiano di fame, po-

niamo, diecimila persone: quindi questa legge, poiché risolve solo una parte del problema, è meglio non farla. Io ritengo invece che questa legge sia meglio farla, perché almeno queste diecimila persone (se si arriverà in tempo, perché *venter non patitur dilationem*) abbiano una piccola rivalutazione di quell'assegno che costituiva (perché questo è il carattere tipico dei casi a cui provvede questa legge) l'unica fonte di vita, l'unico modo di sfamarsi per questi vecchi sciagurati o per questi figli naturali ai quali la legge riconosce un assegno vitalizio sull'eredità del padre naturale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Calamandrei, ma è indipendente dalle condizioni subiettive del creditore: è una legge diversa quella che appoggia lei.

CALAMANDREI. Io vorrei ricordare al ministro, che è anche un valorosissimo giurista, che vi è nel nostro diritto tutta una serie di casi in cui perfino il giudicato cede al variare delle circostanze e in cui la sentenza che liquida gli alimenti è una di quelle sentenze cosiddette con la clausola *rebus sic stantibus*, le quali sono sempre modificabili dal giudice perché determinano la misura di un assegno che deve servire a provvedere alla vita dell'alimentando. Ora, nel caso delle rendite vitalizie e nel caso degli assegni stabiliti dalla legge a favore dei figli naturali, se sotto l'aspetto giuridico non siamo in materia alimentare, e quindi non si tratta di rapporti modificabili secondo le circostanze, tuttavia, se si tien conto della natura psicologica e sociale di questi negozi, si trova per essi una ragione speciale che impone di fare ad essi, in tema di rivalutazione, uno speciale trattamento. Di solito una persona fa un vitalizio per impegnare tutti i suoi averi a garantirle per tutta la vita tanto di che mangiare; e così la ragione per la quale l'articolo 580 ha assicurato ai figli naturali un assegno vitalizio è una ragione affine a quella su cui si basa l'obbligo alimentare, com'è dimostrato dal fatto che vi è stata una lunga disputa in giurisprudenza e in dottrina per determinare se questo istituto abbia natura alimentare o ereditaria.

Questa è la ragione che ha indotto i proponenti di questa legge a stralciare da tutti i casi di rivalutazione, che si potrebbero prendere in considerazione, questa categoria perché vi è questo elemento psicologico e sociale che in altri negozi non si riscontra. D'altro canto, l'argomento addotto dall'onorevole ministro del carattere aleatorio dei contratti vitalizi è un argomento che, se

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

valesse (e secondo me non vale per le ragioni che ha detto l'onorevole relatore), non avrebbe alcun valore di fronte agli assegni vitalizi a favore dei figli naturali, i quali non sono contraenti che volontariamente abbiano concluso un contratto di rendita vitalizia sapendo che si tratta di un contratto aleatorio rispetto a determinati rischi. Qui invece nel caso dell'articolo 580 è la legge che dispone l'assegno: e il carattere aleatorio non c'entra.

Questo è il punto essenziale che bisogna tener presente. Il caso tipico è quello di una eredità interamente immobiliare lasciata ai figli legittimi prima della svalutazione: poniamo, per esempio, che la successione, aperta nel 1935, fosse costituita da una tenuta agraria del valore di un milione. In quell'anno il giudice ha stabilito con sentenza che ai figli naturali di quel defunto competa un assegno vitalizio in denaro corrispondente a un terzo dei redditi dell'eredità, cioè di quell'unico cespite di esso. Che cosa è accaduto in seguito alla svalutazione? L'assegno, che nel 1935 è stato stabilito nella misura annua di diecimila lire, perché nel 1935 la rendita di quella tenuta era di trentamila lire, continua oggi ad essere di diecimila lire, mentre oggi la tenuta lasciata agli eredi vale cinquanta milioni e frutta più di un milione all'anno. Così l'intento della legge che era quello di stabilire l'assegno vitalizio « in proporzione delle entrate ereditarie » è frustrato e tradito.

Queste sono le ragioni per cui io sono favorevole alla legge e favorevole altresì a quell'emendamento Guerrieri che viene ad integrare il secondo comma dell'articolo 1.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Calamandrei ha riaperto praticamente la discussione generale, e pertanto anch'io voglio aggiungere qualche cosa, non soltanto per ringraziarlo delle sue cortesi espressioni a mio riguardo, ma proprio per precisare che sono le argomentazioni che vengono dall'articolo 580 dal codice civile che ci debbono indurre a respingere quanto egli vorrebbe invece accettare.

Egli ha detto che vi è stata una lunga disputa per determinare se si tratti di un diritto ereditario o di un diritto alimentare; ma deve anche dire allora quali sono state le conclusioni di questo lungo dibattito: che cioè si tratta di un diritto ereditario. Ed è un diritto ereditario che è indipendente dallo stato di bisogno del destinatario. Il figlio adulterino

può essere anche un miliardario, ma gli spetterà ugualmente quella determinata cifra in rapporto al grado in cui gli eredi saranno legati al defunto, secondo la quota stabilita a suo favore dal tribunale.

Con la determinazione dell'assegno si fa quindi la divisione dei beni e si assegna a questo avente un diritto ereditario, in luogo di beni, una prestazione vitalizia. Ma questa è determinazione della quota di beni! E mi domando se ci sentiremmo di arrivare all'assurdo che, quando fossero stati assegnati ad un erede tutti gli immobili e ad un altro erede soltanto dei mobili (per esempio, titoli di Stato di cui fosse in possesso ancora perché minore), se ci sentiremmo — dicevo — di sostenere qui che si ha diritto alla rivalutazione di questa parte di eredità che è stata assegnata all'erede! Ora a questo si vuol giungere con la legge attuale per l'ipotesi dell'articolo 580 del codice civile. Se ci dimentichiamo del codice civile, possiamo fare tutte le leggi che vogliamo; ma, se agiamo nella situazione prevista dal codice civile, in cui al figlio adulterino si riconosce a titolo di quota ereditaria un assegno indipendentemente dalla sua situazione di bisogno, che non ha quindi nessun legame col diritto alimentare (destinato anche a persona più ricca dell'erede, e anche questo non è da escludere), quando questo sia il presupposto, cadono tutti i ragionamenti e le argomentazioni basate sulla natura dell'assegno alimentare, sulla gente che muore di fame, ecc.

Dobbiamo partire non da ipotesi che possono essere o non possono essere, ma dalla situazione di diritto stabilita dal nostro sistema giuridico; ora, in base a questa situazione di diritto, la rivalutazione della quota di eredità (perché questo è l'assegno che viene assegnato all'erede figlio naturale) costituisce un assurdo giuridico, a mio avviso!

Comunque, il Governo, quanto agli emendamenti presentati all'articolo 1, si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

LECCISO, *Relatore*. Quanto agli emendamenti Mondolfo e Capalozza, la Commissione, pur rendendosi conto delle ragioni di equità che militano a favore di emendamenti che tendano ad estendere ad altri casi la legge, rimane coerente con l'impostazione data nel testo proposto dalla Commissione stessa. Quindi, è contraria a questi emendamenti come ad ogni altro emendamento che tenda ad estendere la portata della proposta di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Per quanto concerne l'emendamento Guerrieri, il testo proposto è senza dubbio più completo. Comunque, date le critiche mosse al secondo comma dell'articolo 1, la Commissione si rimette, per esso, alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Mondolfo, insiste sul suo emendamento?

MONDOLFO. Sebbene, come ha riconosciuto l'onorevole relatore, il mio emendamento nella sua integrità risponda ad una ragione di giustizia, tuttavia, per semplificare la cosa e perché non si ritenga che esso conduca ad una troppo vasta estensione del principio informatore della legge, lo riduco a questa forma: « o di diritti provenienti da attività intellettuali, siano esse costituite, ecc. »

PRESIDENTE. La Commissione?

LECCISO, Relatore. La Commissione non accetta l'emendamento neppure nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Votiamo allora per divisione. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1:

« Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Mondolfo: « o di diritti provenienti da attività intellettuale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma:

« con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate, a richiesta dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti ».

(È approvata).

Passiamo al secondo comma. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Guerrieri Emanuele:

« Sono parimenti rivalutati gli assegni vitalizi di cui agli articoli 580 e 594 del Codice civile, nonché la rendita spettante al coniuge superstite a' termini degli articoli 547 e 581 del Codice civile in proporzione dei beni immobili conseguiti nella successione delle persone tenute al pagamento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

« Sono parimenti rivalutati gli assegni vitalizi di cui all'articolo 580 del Codice civile,

qualora le sostanze ereditarie siano costituite da immobili per successione aperta entro il 31 dicembre 1945 ».

(Non è approvato).

Onorevole Capalozza, insiste sul suo emendamento aggiuntivo?

CAPALOZZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione:

« La rivalutazione va effettuata anche a favore di enti dei quali sia stata operata di autorità o condizionalmente la fusione o la concentrazione, allorché taluno di essi riceva un canone in denaro per l'esercizio della sua attività ».

(Non è approvato).

L'articolo 1° rimane quindi costituito dal solo primo comma del testo della Commissione.

L'onorevole Alberto De Martino ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« Le rivalutazioni previste per le rendite vitalizie in danaro costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili sono applicabili agli ex dipendenti della Banca Commerciale Triestina che godono tuttora di rendite vitalizie dirette o indirette garantite da patrimonio immobiliare, quale specifico fondo pensioni passato all'atto della soppressione della suddetta Banca all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Riunione Adriatica di Sicurtà nei limiti di rispettiva competenza ».

Poiché l'onorevole Alberto De Martino non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'articolo 2. Sè ne dia lettura. **SULLO, Segretario, legge:**

« Le rendite vitalizie in danaro sono state elevate di quaranta volte se furono costituite prima del 1° gennaio 1919. Le stesse rendite e gli assegni vitalizi di cui all'articolo 580 del Codice civile sono elevati di venti volte negli altri casi.

Se per speciali circostanze la rivalutazione di cui al primo comma sia eccessivamente onerosa, il debitore può chiedere che l'aumento sia contenuto in misura minore. In tal caso il debitore è tenuto a corrispondere, nel corso del giudizio, la rendita o l'assegno nella misura che il pretore o il giudice istruttore del tribunale stabilirà con provvedimento provvisorio nella prima udienza ».

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha proposto di sostituire, nel primo comma, le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

parole « quaranta volte » con « sessanta volte » e le parole « venti volte » con « trenta volte ».

L'onorevole Emanuele Guerrieri ha presentato, a sua volta, il seguente emendamento sostitutivo dello stesso primo comma:

« Le rendite vitalizie e gli assegni vitalizi di cui all'articolo precedente sono elevati a venti volte ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CAPALOZZA. Vi insisto, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. Il mio emendamento tende ad eliminare il duplice coefficiente di rivalutazione proposto dalla Commissione. Come i colleghi sanno, la Commissione stessa ha proposto la rivalutazione di 40 volte per le rendite costituite anteriormente al 1° gennaio 1919, e la rivalutazione di 20 volte per le rendite costituite in epoca successiva. Ora a me sembra che sia inopportuno introdurre questo duplice coefficiente perché credo che noi non dobbiamo occuparci di una svalutazione le cui cause sono ormai tanto remote (mi riferisco alla svalutazione prodotta dalla guerra 1915-1918) e per la quale è da pensare che abbia provveduto il legislatore di quel tempo (ed in effetti provvide per le rendite perpetue con la legge dell'11 giugno 1925). Noi dobbiamo partire dal presupposto (direi dalla finzione) che anteriormente alla svalutazione prodotta dagli eventi che si riconnettono all'ultima guerra esisteva l'equilibrio economico.

Mi sembra quindi opportuno che si adotti un coefficiente di rivalutazione unico che non mi pare si possa fissare in misura superiore a 20 volte. Noi partiamo dal concetto che la svalutazione monetaria, per le proporzioni raggiunte, abbia privato il contratto di ogni base di equità. Se questa è la ragione dell'intervento legislativo, essa ne condiziona anche la misura. Ecco perché non mi pare che si possa fare buona accoglienza a qualsiasi proposta diretta a fare accettare una rivalutazione molto elevata.

Dal punto di vista, poi, della formulazione tecnica, il mio emendamento modifica il testo proposto dalla Commissione secondo il quale le rendite costituite successivamente al 1° gennaio 1919 sarebbero rivalutate di 20 volte. Questa è una espressione impropria perché si potrebbe pensare che si arrivi a 21 volte l'am-

montare della rendita mentre credo che il concetto della Commissione sia stato quello di arrivare a 20 volte.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Non sono favorevole all'emendamento Guerrieri; la mia opposizione risulta implicitamente dalla proposta da me fatta con uno specifico emendamento *ad hoc*, secondo cui la rivalutazione deve essere maggiore.

D'altra parte, qui vi è anche un'altra considerazione: non si possono, evidentemente, tenere sullo stesso piano rendite vitalizie costituite in tempi così diversi, per non cadere in una palese ingiustizia. Occorre tener conto che le rendite vitalizie costituite prima del 1° gennaio 1919 sono certamente assai più basse di quelle che sono state costituite in epoca successiva.

Non dico che col sistema proposto dall'onorevole Coli, e sostanzialmente accettato dalla Commissione, si arrivi alla assoluta equità, non dico che si arrivi alla giustizia del caso per caso, ma almeno vi è una equità, vi è una giustizia approssimativa. Seguendo, invece, il criterio dell'onorevole Guerrieri, vi è la sicurezza dell'iniustizia e dell'ingiustizia.

AMBROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROSINI. Le considerazioni esposte dall'onorevole Guerrieri mi sembrano valide, giacché occorre semplificare, evitando di prendere in considerazione situazioni che rimontano a prima del 1919.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

LECCISO, *Relatore*. La Commissione aveva proposto due coefficienti: uno di 40 volte per le rendite vitalizie costituite prima del 1° gennaio 1919, l'altro di 20 volte per le rendite vitalizie costituite successivamente. Poiché la rivalutazione è automatica, la Commissione ritiene che non sia opportuno aumentare, comunque, il coefficiente di rivalutazione. Per questo motivo è contraria all'emendamento Capalozza. Accetta invece l'emendamento Guerrieri, per le ragioni che sono state esposte dallo stesso proponente e dall'onorevole Ambrosini, ed anche perché si tratterebbe di qualche caso sporadico, per cui non è opportuno stabilire un diverso coefficiente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è indifferente. (*Commenti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

PRESIDENTE. Avverto che, in conseguenza della reiezione del secondo comma dell'articolo 1, dovranno essere tolte dal primo comma dell'articolo 2 le parole « e gli assegni vitalizi di cui all'articolo 580 del codice civile ». E così pure si debbono togliere, dall'emendamento Guerrieri, le parole: « e gli assegni vitalizi ».

Pongo in votazione l'emendamento Guerrieri Emanuele sostitutivo del primo comma, accettato dalla Commissione:

« Le rendite vitalizie di cui all'articolo precedente sono elevate a venti volte ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Capalozza, diretto ad elevare di 60 volte, anziché di 40, le rendite vitalizie costituite prima del 1° gennaio 1919.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il corrispondente testo della Commissione

« Le rendite vitalizie in denaro sono elevate di quaranta volte se furono costituite prima del 1° gennaio 1919 ».

(Non è approvato).

Invito la Commissione a formulare un nuovo testo da sottoporre alla Camera. A tal uopo sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle 18,50, è ripresa alle 19).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione propone il seguente nuovo testo:

« Le rendite vitalizie di cui all'articolo precedente sono rivalutate di 16 volte ».

L'onorevole Capalozza propone una rivalutazione di 25 volte. Penso che questo emendamento sia improponibile, avendo già la Camera votato contro una rivalutazione di 20 volte.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Mi rimetto al suo giudizio, ma debbo esprimere le ragioni del mio dissenso. Lo schieramento dei voti è stato tale per cui coloro i quali hanno votato contro le 40 volte non sono gli stessi che hanno votato contro le 20 volte: cosicché è dubbio se la Camera voglia orientarsi verso una rivalutazione inferiore alle 20 volte o verso una rivalutazione che si ponga fra le 20 e le 40 volte. Pertanto, mi sembra che il mio emendamento sia proponibile.

PRESIDENTE. Ella dice che, essendosi fatta la prima votazione per la rivalutazione unica e una seconda votazione per la doppia rivalutazione, non si avrebbe un termine di paragone perfettamente aderente.

Non ho alcuna difficoltà a mettere in votazione il suo emendamento, che avrà la precedenza, ma evidentemente la ragione che io adducevo è opinabile almeno quanto la sua osservazione.

Pongo in votazione l'emendamento Capalozza che propone la rivalutazione di 25 volte.

(Non è approvato).

Dobbiamo ora votare il nuovo testo della Commissione.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Dichiaro, anche a nome del mio gruppo, che noi voteremo a favore della proposta della Commissione che fissa la rivalutazione a 16 volte, solo ad evitare il peggio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Commissione che fissa la rivalutazione a 16 volte.

(È approvata).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 2:

« Se per speciali circostanze la rivalutazione di cui al primo comma sia eccessivamente onerosa, il debitore può chiedere che l'aumento sia contenuto in misura minore. In tal caso il debitore è tenuto a corrispondere, nel corso del giudizio, la rendita o l'assegno nella misura che il pretore o il giudice istruttore del tribunale stabilirà con provvedimento provvisorio nella prima udienza.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Dichiaro che voteremo contro questo comma per il fatto che esso poteva spiegarsi qualora fosse stata mantenuta la rivalutazione nel primitivo testo della Commissione. Tuttavia, data la misura della rivalutazione che è stata votata, il comma non si regge più, non potendo più ormai la rivalutazione stessa ritenersi eccessivamente onerosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2, di cui ho dato testè lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che l'immobile, oggetto della rendita vitalizia, e le sostanze ereditarie su cui venne costituito l'assegno vitalizio non siano state vendute dal debitore della rendita o dell'assegno prima del 1° gennaio 1946.

Nel caso di vendita parziale di tali beni, la rivalutazione ha luogo in proporzione dei beni rimasti in proprietà del debitore della rendita o dell'assegno vitalizio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli ha proposto di sostituire il primo comma dell'articolo coi seguenti:

« Se l'immobile o le sostanze ereditarie trasferiti in corrispettivo della rendita vitalizia sono stati alienati dal debitore prima del 1° gennaio 1946, le rendite sono elevate fino ad otto volte.

In caso di mancato accordo il magistrato competente fisserà la misura dell'aumento entro i limiti suddetti, tenendo conto specialmente dell'epoca della alienazione e dei presumibili vantaggi economici effettivi rispettivamente conseguiti dalle parti ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MARTUSCELLI. Onorevoli colleghi, questo emendamento tende a dare un migliore contenuto equitativo alla legge, con la graduazione della rivalutazione anche nei confronti di coloro che hanno alienato i beni immobili oggetto del controllo, prima del 1° gennaio 1946, sia pure in limiti più ridotti di quelli stabiliti in via generale, che arrivano fino a 16 volte.

Difatti, l'esclusione dell'obbligo della rivalutazione, per coloro che hanno alienato l'immobile in data anteriore al 1° gennaio 1946, crea una serie di sperequazioni, sulle quali richiamo l'attenzione della Camera e della Commissione.

L'esclusione viene giustificata nella relazione da questa considerazione: chi ha venduto l'immobile ha ricavato una somma di danaro, e, poiché la rivalutazione dei debiti in danaro non è stata voluta, egli deve essere esonerato dall'obbligo della rivalutazione.

Bisogna poi fare un'altra considerazione. L'immobile può essere stato venduto non immediatamente, al momento cioè della costituzione della rendita vitalizia, ma in data assai più lontana, quando il prezzo sia notevolmente aumentato per effetto della svalutazione monetaria. La Commissione ha fissato la data del 1° gennaio 1946: il che vuol

dire che chi ha venduto dopo questa data non è compreso nella esclusione ed è pertanto tenuto alla rivalutazione, mentre chi invece ha venduto prima non vi è tenuto.

Ora, se noi ci riportiamo al caso di colui che ha venduto prima dell'inizio della svalutazione, cioè prima del 1943, siamo d'accordo. Ma se consideriamo invece il caso di colui che ha venduto nel dicembre del 1945, cioè pochi giorni prima del 1° gennaio 1946, non mi pare allora che sia giusta l'esclusione della rivalutazione. Nel 1945, la svalutazione monetaria era arrivata già a 15 volte l'anteguerra, considerando la seconda guerra mondiale; e, siccome la svalutazione conseguente alla prima guerra mondiale era già stata di cinque volte, moltiplicando 5 per 15 abbiamo 75, cioè constatiamo che il debitore della rendita vitalizia può aver realizzato dall'immobile, su cui la rendita è stata costituita, ben 75 volte il valore in considerazione del quale fu costituita la rendita stessa, e quindi può essersi locupletato in una maniera imponente.

Ora, solo perché l'alienazione è avvenuta nel dicembre del 1945, epoca in cui la svalutazione monetaria aveva per altro già assunto aspetti imponenti, e non al 1° gennaio 1946, volete escludere completamente il principio della rivalutazione?

A me pare quindi che questa sia la prima, grave incongruenza.

Esaminiamo poi l'altra incongruenza, che io credo gravissima, relativa a colui che ha costituito una rendita vitalizia nel dicembre 1945. Noi sappiamo che in questo caso la rendita è soggetta a rivalutazione. È evidente che in quel contratto la costituzione della rendita vitalizia ha tenuto conto delle condizioni e dei valori del momento: ma da quell'epoca a oggi la svalutazione monetaria non ha raggiunto le 5 volte, ed egli invece è tenuto a rivalutare questa rendita nella misura fissa di 16 volte! Questa è una incongruenza eccezionale, che deve essere assolutamente corretta. Se inoltre, nel caso già citato di un contratto del dicembre 1945, il debitore della rendita ha immediatamente dopo, così nel gennaio 1946, venduto l'immobile, che cosa ha realizzato? Su per giù lo stesso prezzo in considerazione del quale fu stabilita la rendita vitalizia. In questo caso l'aumento della rendita vitalizia di 16 volte viene a creare una condizione disastrosa di sperequazione per questo debitore. Come vedete, mi preoccupo non solo del creditore, ma anche del debitore. Quando vi è una sperequazione contrattuale di questo genere, è dovere del legislatore di adottare disposizioni atte a correggerla.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Secondo me, in questo caso il debitore non dovrebbe pagare alcun aumento; però se noi creiamo un sistema per cui è consentito tener conto di queste situazioni particolari, in modo che il magistrato possa stabilire se l'aumento è dovuto e in quale misura, io credo che il criterio delle date fisse, che crea queste spequazioni così imponenti, viene ad essere adeguatamente corretto mercè una migliore aderenza alla realtà non solamente per il creditore, ma anche per il debitore della rendita vitalizia. Ora, che colui il quale abbia venduto l'immobile debba essere esonerato dal corrispondere questo aumento, dev'essere escluso dalla rivalutazione, solamente in considerazione della ragione addotta dalla Commissione, cioè che egli ha sostituito a quel bene immobile ricevuto una somma di danaro, non mi sembra giusto.

Dice la Commissione: noi non possiamo seguire le vicende del reimpiego di questo denaro. Ma vorrei opporre quest'altra considerazione, che mi sembra decisiva ed essenziale: quando un debitore di una rendita vitalizia abbia alienato l'immobile, qualunque sia l'epoca in cui questa alienazione sia stata fatta, è evidente che egli ha realizzato una somma di danaro in un solo contesto, mentre il suo onere, protraendosi nel tempo, viene ad attenuarsi per effetto della svalutazione monetaria. Credo perciò che la presunzione di arricchimento deve funzionare contro di lui, perché nel 99 per cento dei casi questa somma di danaro egli la ha impiegata o per acquistare altro immobile o in un affare commerciale, o comunque in un qualsiasi investimento che gli ha fruttato il valore che in quel momento doveva rappresentare quella somma di danaro. Ipotesi assolutamente eccezionale è quella del debitore della rendita vitalizia che ha fatto il contratto per poi vendere subito l'immobile e depositarne il ricavato presso un istituto bancario al tasso dell'1 o del mezzo per cento, quanto danno gli istituti di credito per i depositi a risparmio o i conti correnti, mentre in cambio ha dovuto gravarsi di una rendita vitalizia molto più forte. Questa è una eccezione assoluta, la quale non può essere considerata fra i motivi generali di una legge ispirata a principi equitativi; e pertanto deve prevalere la presunzione che l'alienazione dell'immobile è servita per dare al debitore della rendita vitalizia un capitale che in quel momento aveva un valore tale da giustificare l'odierna rivalutazione.

Comunque, se il mio emendamento viene ad introdurre la rivalutazione anche per chi ha alienato l'immobile prima del 1° gennaio

1946, esso la stabilisce nella misura massima della metà, cioè di 8 anziché di 16 volte, e consente al magistrato di valutare caso per caso la rivalutazione stessa. Ed allora anche il caso eccezionale di questa limitatissima categoria di persone che vende l'immobile e deposita il prezzo a risparmio verrebbe considerato nell'ambito di questo potere che si conferirebbe al magistrato.

A me, ripeto, sembra assurda una legge la quale dica che chi abbia alienato l'immobile prima del 1° gennaio 1946 non è tenuto ad alcuna rivalutazione, mentre chi abbia alienato l'immobile anche un solo giorno dopo quella data è tenuto ad una rivalutazione fissa di ben 16 volte.

Mi pare, infine, che anche l'argomento equitativo e sociale dovrebbe funzionare a favore del mio emendamento, perché non è giusto escludere in modo assoluto la rivalutazione sol perché il debitore delle rendite vitalizie ha alienato (circostanze completamente indipendenti dalla volontà del creditore) l'immobile prima del 1° gennaio 1946.

Il correttivo è comunque condizionato a un giudizio concreto rimesso al magistrato; ma poiché delle due parti l'una, generalmente, ha fatto il contratto per assicurarsi un minimo sostentamento e l'altra, all'opposto, l'ha fatto invece per conseguire dei vantaggi economici, per farvi, in certo senso, una speculazione, a me sembra che per ragioni giuridiche e sociali non ci si possa sottrarre alla approvazione di questo emendamento, salve tutte quelle modifiche che potranno eventualmente concordarsi in sede di formulazione definitiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che l'immobile o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano state vendute dal debitore della rendita stessa prima del 1° gennaio 1946 »;

e di sostituire, nel secondo comma, « alienazione » a « vendita ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GUERRIERI EMANUELE. La Camera, approvando l'articolo 1, ha già accettato la presunzione che la svalutazione monetaria si verificò posteriormente alla data del 31 dicembre 1945. È una presunzione dalla quale possono scaturire degli inconvenienti, ma tali inconvenienti sono propri del sistema adottato, cioè della rivalutazione automatica e non elastica ed equitativa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Di conseguenza, con la norma dell'articolo 3 si vuol dire che, quando il debitore della rendita ha venduto l'immobile trasferitogli in occasione della costituzione della rendita, prima del 1° gennaio 1946, egli non ha conseguito il maggior prezzo derivante dalla svalutazione e quindi non si è verificato quell'arricchimento che costituisce il presupposto della rivalutazione della rendita. Mi pare che la norma abbia la sua giustificazione. Il mio emendamento la modifica però in questo senso: che, alla parola vendita, sostituisce la parola alienazione; perché, se non si è arricchito chi ha venduto conseguendo comunque un prezzo suscettibile anche di reimpiego, meno ancora si è arricchito chi ha trasferito a titolo gratuito, chi ha fatto una donazione. Perché vorremmo sottoporre il debitore della rendita alla rivalutazione, in questo caso, in cui nel suo patrimonio non è rimasto neanche l'equivalente in denaro del cespite, alienato prima del tempo in cui ebbe inizio la svalutazione monetaria? Ecco perché a me sembra che si debba far riferimento ai beni usciti dal patrimonio del debitore anziché ai beni venduti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Capalozza non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla sua proposta di sostituire le parole: « prima del 1° gennaio 1946 », con le altre: « prima del 1° giugno 1945 », al primo comma dell'articolo 3.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

LECCISO, Relatore. La Commissione, a maggioranza, dichiara di non poter accettare l'emendamento Martuscelli perché, considerata l'impostazione che è stata data alla legge, la rivalutazione avviene per le rendite costituite fino al 31 dicembre 1945; coerentemente, se l'immobile è stato alienato prima del 1° gennaio 1946, non può farsi luogo alla rivalutazione, dato che il debitore della rendita è rimasto in possesso non dell'immobile, che ha acquistato valore, ma del capitale che si è svalutato.

Quanto agli emendamenti Guerrieri, la Commissione vi aderisce. Effettivamente il concetto contenuto nella parola « vendita » è molto restrittivo ed è opportuno che si parli di alienazione, termine più ampio e generico.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. L'emendamento Martuscelli cambia completamente il sistema della legge perché af-

ferma la rivalutazione di tutti i vitalizi, qualunque sia il periodo in cui furono costituiti, soltanto stabilendo due coefficienti diversi: 8 volte e 16 volte. Siccome l'onorevole Martuscelli ha esemplificato, possiamo prendere il caso di un tale che abbia stipulato un vitalizio nel 1925-26, quando il prezzo dei beni era altissimo, e che abbia venduto l'immobile nel 1933, quando la crisi dei valori immobiliari era in atto. Nonostante questo, costui, secondo l'onorevole Martuscelli, sarebbe obbligato a pagare la rendita rivalutata. Evidentemente ciò significherebbe alterare completamente il sistema della legge!

Circa l'emendamento Guerrieri, nonostante il parere della Commissione, non sono d'accordo sull'accoglimento di esso, perché la limitazione alla vendita mi pare che sia opportuna; facciamo, ad esempio, l'ipotesi della permuta. Crede la Commissione che, nel caso che i beni siano stati permutati, non si debba far luogo alla rivalutazione? Io ho dichiarato che ero contrario al principio della legge; ma, se questa deve essere approvata, sia approvata nel modo più coerente.

Ed anche nel caso in cui il genitore abbia alienato un proprio bene per costituire la dote alla figlia o al figlio (come avviene anche per il figlio maschio, in talune regioni d'Italia), se in questo caso si è avuto questo beneficio, non v'è alcuna ragione che di questo beneficio, ottenuto prima del 1° gennaio 1946, non si tenga conto. Quindi mi sembra che sostituire la parola « vendita » con la parola « alienazione » non sia coerente col sistema della legge. Ritengo, invece, che sia soltanto nel caso di vendita che si debba escludere la rivalutazione. Non sono quindi favorevole neanche all'emendamento Guerrieri.

In definitiva, il Governo preferisce il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Martuscelli, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3:

« Se l'immobile o le sostanze ereditarie trasferiti in corrispettivo della rendita vitalizia sono stati alienati dal debitore prima del 1° gennaio 1946, le rendite sono elevate fino ad otto volte.

In caso di mancato accordo il magistrato competente fisserà la misura dell'aumento entro i limiti suddetti, tenendo conto specialmente dell'epoca dell'alienazione e dei presumibili vantaggi economici effettivi rispettivamente conseguiti dalle parti ».

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Pongo in votazione l'emendamento Guerrieri Emanuele, sostitutivo del primo comma:

« Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che gli immobili di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 non siano usciti dal patrimonio del debitore della rendita o dell'assegno, prima del 1° gennaio 1946 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che l'immobile o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano state vendute dal debitore della rendita stessa prima del 1° gennaio 1946 ».

(È approvato).

L'emendamento Guerrieri, al secondo comma, tendente a sostituire la parola « vendita » con l'altra « alienazione » è precluso da precedenti votazioni.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3:

« Nel caso di vendita parziale di tali beni, la rivalutazione ha luogo in proporzione dei beni rimasti in proprietà del debitore della rendita ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Gli aumenti di cui all'articolo 2^a assorbono ogni altro aumento che sia stato eventualmente concordato fra le parti ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Capalozza ha proposto il seguente articolo 4-bis:

« Gli aumenti di cui alla presente legge sono dovuti dal 1° gennaio 1950 ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPALOZZA. A me sembra che, per una ragione di evidente equità, si debba far decorrere questa rivalutazione da una data che sia anteriore a quella del perfezionamento della legge con la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Del resto, non è la prima volta che il nostro Parlamento si regola in questa guisa. Basterebbe pensare a quanto il Parlamento sta facendo in ordine

ai canoni enfiteutici: non si tratta ancora di una legge, ma il criterio della rivalutazione retroattiva, per così dire, è stato già accolto sia nel testo della Camera sia in quello del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-bis:

« Gli aumenti di cui alla presente legge sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GUERRIERI EMANUELE. Il mio emendamento va messo in relazione a quanto è disposto dall'articolo 1, laddove si dice che le rendite sono rivalutate « a richiesta dei beneficiari ». Mi pare, quindi, conseguente e logico che gli aumenti siano dovuti e pagabili dalla data della domanda.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Evidentemente, io sono contrario al testo Guerrieri, anche perché è in contraddizione con il mio articolo 4-bis. Comunque, sarebbe meglio dire « richiesta » invece che « domanda ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui due emendamenti?

LECCISO, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Capalozza in quanto la legge finirebbe con l'avere effetto retroattivo. È, invece, favorevole all'emendamento Guerrieri, coerente con l'impostazione data, cioè che la rivalutazione non è automatica ma è a richiesta degli interessati.

PRESIDENTE. Il Governo?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis proposto dall'onorevole Capalozza, testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Guerrieri nella seguente formulazione:

« Gli aumenti di cui alla presente legge sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento di questa proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49 (451-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49.

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, è stato successivamente modificato dal Senato della Repubblica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

invita il Governo ad abolire il Monopolio banane, mantenendo in vita, ove ne sia riconosciuta la opportunità, una organizzazione tecnica che, senza voler conseguire lucro alcuno in favore dello Stato, si adoperi per incrementare le coltivazioni del prodotto bananiero somalo, facilitandone il trasporto in Italia, la immissione al consumo nazionale a prezzi assolutamente minimi, e la eventuale esportazione nei paesi europei ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'altro giorno, mentre ero fermo su un marciapiede in attesa di poter attraversare la strada, mi è occorso di assistere ad una scena che desidero raccontare. Nelle vicinanze vi era una bancarella per la vendita delle banane. Una bambina di quattro o cinque anni, condotta per mano dalla mamma, aveva puntato i piedi nei pressi della bancarella stessa perché voleva comperare una banana. La mamma, una povera donna che non doveva avere molte disponibilità, resistette un poco, ma poi dovette cedere. La vidi racimolare nel suo borsellino, successi-

vamente, un biglietto da dieci lire, un secondo biglietto da dieci lire, un biglietto da cinque, un altro da cinque e, finalmente raggranelate queste trenta lire, fece l'acquisto di una banana piccola e dal colore nero, evidentemente mezzo marcia ma che la bambina prese con gioia. L'episodio mi ha addolorato profondamente, e indotto a qualche amara considerazione che mi permetto di sottoporre alla Camera per illustrare il mio emendamento.

Onorevoli colleghi, è giusto che le banane si vendano a 500 lire il chilo, cioè due volte tanto lo zucchero? Ed è giusto che lo Stato faccia oggetto di speculazione un prodotto alimentare tanto utile all'alimentazione dei bambini, oltre che gradito anche agli adulti? Pazienza per il monopolio delle sigarette: si tratta di una spesa voluttuaria e, se molte persone desiderano coltivare questo vizio, è tollerabile che lo Stato ne approfitti per fare quattrini. Ma altrettanto non può dirsi delle banane.

Com'è noto, questo commercio delle banane sotto il controllo dello Stato risale ai tempi euforici in cui avemmo il torto (successivamente pagato tanto caro) di voler trovare sbocco al nostro lavoro in Africa. Siccome le banane della Somalia erano tra le più pregiate, si pensò di farne oggetto di larga importazione in Italia ed esportazione all'estero. Fu approntata una piccola flotta di navi bananiere e si diede l'avvio a questa attività agricolo-commerciale, incoraggiando i nostri coloni della Somalia ad estendere le piantagioni delle banane.

In quell'epoca, io ero al Ministero dell'Africa italiana come ufficiale addetto all'ufficio militare, e ricordo che eravamo riusciti ad introdurre queste banane della Somalia — che, ripeto, sono molto pregiate — perfino nell'Europa centrale. Se ne faceva una buona esportazione, ed eravamo giunti fino in Polonia, in Austria, in Ungheria, in Olanda e in Germania.

Tutto questo ora non si verifica più. La piccola flotta bananiera è andata perduta per cause belliche: ed allora, invece di affrontare il problema per risolverlo con mezzi adeguati, si è creato il monopolio, cioè una gestione con la mentalità delle sigarette e del tabacco! Con questa gretta mentalità, dalle vedute anguste, siamo giunti al prezzo di cinquecento lire al chilo, cioè abbiamo reso proibitivo l'acquisto di un frutto che è molto gradito, e che, secondo dicono i medici igienisti, è anche cibo sano e nutriente. Se questo è, io trovo che il non diffonderne l'uso, perché

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

ci si vuol guadagnare, rappresenta un qualche cosa di immorale che non si può concepire né approvare. A me sembra che il denaro lucrato col monopolio delle banane dovrebbe scottare nelle mani di chi lo amministra.

Lo Stato intervenga per aiutare i nostri coloni che hanno messo a coltura larghe estensioni di terreno in Somalia, approntando un'organizzazione tecnica che valga a facilitarne il trasporto in Italia in grandi quantitativi, e si adoperi per farle giungere al consumatore ad un prezzo che dev'essere il minore possibile.

Noi spendiamo oltre quindici miliardi all'anno per mantenere un'amministrazione in Somalia, purtroppo senza alcuna speranza di potervi restare per sempre, perché non credo di fare il profeta nel prevedere che, quando saranno scaduti i dieci anni di amministrazione fiduciaria per conto dell'O. N. U., ci diranno che la Somalia ha raggiunto un grado di civiltà democratica sufficiente per governarsi da sé.

In tali condizioni di fatto, io non troverei nulla di strano se lo Stato spendesse qualche cosa per sussidiare l'allestimento di navi speciali per il trasporto di banane, e di magazzini frigoriferi in patria, onde incrementare la coltivazione in Somalia, perché allora, quando ci avranno allontanato come amministratori, potremo restarci come amici dei somali, avendo noi questa bella qualità di colonizzatori, che non hanno gli altri popoli, di saperci conquistare l'amicizia degli indigeni, cosa che non sanno fare né i francesi né gli inglesi.

Prepariamoci ad espandere questa coltura, invece che a sopprimerla! Aiutiamo i nostri coloni, esportando il prodotto bananiero in grandi quantitativi e senza lucro da parte dello Stato.

Lo Stato deve dimenticarsi che si possano guadagnare dei denari vendendo banane. Se vuole, faccia il monopolio sulle noci di cocco, o sulle noccioline americane, ma non sulle banane. La finisca, lo Stato, di fare il venditore di banane in regime di monopolio, e si adoperi affinché, invece che a 500 lire il chilo, si possano acquistare a 200 e 250 lire.

Non è possibile tollerare oltre questo stato di cose! È questo un piccolo problema che mi sono permesso di sottoporre alla vostra attenzione, e credo di non dover aggiungere altro per dimostrarvi come il mio ordine del giorno meriti di essere preso in considerazione ed approvato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PONTI, Relatore. Ricordo che il disegno di legge in discussione fu approvato dalla Camera fin dal 22 agosto 1949, e che fu successivamente presentato all'approvazione del Senato, cui, nel frattempo, era pervenuta una nota di variazione al bilancio. Avendo il Senato ritenuto opportuno inserire la nota di variazione del disegno di legge, il provvedimento ha subito una modifica: il che poteva anche non avvenire, ove il Senato avesse approvato il disegno di legge, e, a parte, la nota di variazione.

In sostanza, oggi si deve approvare solo la nota di variazione.

Dirò anche, per chiarire la portata di questo disegno di legge, che si tratta di un atto, direi, quasi formale, nel senso che ormai è tutto passato: si tratta dell'esercizio 1948-49, mentre i successivi bilanci dell'Azienda monopolio banane sono stati inseriti nel bilancio del Ministero dell'Africa italiana e quindi non saranno più esaminati a parte.

Questo bilancio fu esaminato a parte, e non fu incluso in quello dell'Africa italiana, puramente per il fatto che si era pensato, in quell'epoca, di sopprimere il monopolio. Si ritenne invece, successivamente, opportuno non sopprimerlo, perché la libera importazione delle banane in Italia, invece che favorire una diminuzione del prezzo, lo mantenne più elevato.

Mi dispiace, perciò, di dover contraddire l'onorevole Cuttitta...

CUTTITTA. Non ho parlato di libera importazione.

PONTI, Relatore. I commercianti italiani non potevano importare banane se non dalla Somalia. Però, questa importazione lasciata alla loro iniziativa e senza alcun controllo, anche se limitata da quella modestissima cifra detta di « sfioramento », che si doveva pagare allo Stato, determinava un prezzo delle banane di 700 lire al chilo che successivamente diminuì a 650 lire, a 600, per passare alle attuali 500 lire.

Io credo di poter illustrare sufficientemente questo problema, poiché la Commissione, a suo tempo, mi incaricò di studiarlo, e debbo dire che ci siamo messi tutti al lavoro con grande entusiasmo per arrivare ad una diminuzione del prezzo; perché è naturale che questo interessi tutti, specialmente i bambini, come è stato espresso più volte dai voti del Senato e della Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Tuttavia la questione dell'alto prezzo delle banane non deriva soltanto dalla pesantezza del monopolio.

Onorevole Cuttitta, sono d'accordo sul principio che lo Stato non debba in alcun modo sfruttare l'introduzione delle banane in Italia, per aumentare le sue entrate. Ritengo che, in questo senso, il suo desiderio possa essere accolto.

Non potrei essere d'accordo sul concetto di abolire in questo momento il monopolio, perché bisognerebbe sostituirlo con qualche altro ente.

Attualmente l'azienda monopolio banane è un'organizzazione la quale provvede, col controllo dello Stato, alla importazione ed alla distribuzione in Italia delle banane della Somalia.

Esiste, anzitutto, il problema di partenza. È vero, onorevole Cuttitta, che le banane della Somalia sono di una qualità particolare; non sono di qualità tale da poter competere con la produzione bananiera di altri paesi, ma hanno pregi indiscutibili. Tuttavia, tali banane, arrivate in Italia, costano qualcosa di più delle banane provenienti da altri paesi e che non sono soggette al nostro controllo.

Un collega in Commissione è arrivato a dire che lo Stato, per soccorrere i lavoratori italiani della Somalia, farebbe bene a comprare le banane per gettarle in mare, e, per venderle, importarle da altre regioni. Questa è una forma paradossale di esprimersi, per dire che non è conveniente dal punto di vista economico acquistare le banane della Somalia.

Resta, però, il problema che in Somalia vi sono italiani, che lavorano e vivono esclusivamente sulla produzione di queste banane. Quindi, allo stato attuale, non possiamo provvedere in altro modo fino a quando non troveremo altro lavoro in altri settori di produzione per i nostri connazionali residenti in quel paese.

Questa situazione è conseguente ad un indirizzo seguito in tempi in cui ci si era illusi di poter creare effettivamente una produzione di banane in concorrenza con quella di altri paesi.

In alcuni paesi dell'Europa centrale le nostre banane si vendono in perdita, allo scopo di conquistare il mercato e poter guadagnare in un secondo tempo. Naturalmente, oggi non v'è da farsi illusioni circa il collocamento delle banane della Somalia in altri paesi. E neanche l'Italia potrebbe avere convenienza commerciale in questa importazione; svolge, per così dire, un'opera assistenziale.

Però, quando io ho studiato il problema per incarico della Commissione, mi sono accorto che non si tratta soltanto di questo: cioè del fatto che noi importiamo in Italia banane che vengono a costare qualcosa di più di quelle di altri paesi. Le banane della Somalia costano in origine 100 lire al chilo. È un prezzo piuttosto modesto e non è forse molto più elevato di quello di altri paesi produttori.

Vi è però da considerare anzitutto il viaggio più lungo e, poi, il fatto che, quando la merce è arrivata in Italia, si deve distribuirla nelle varie regioni servendosi di una attrezzatura che non è ancora adeguata. Per esempio, i frigoriferi che debbono conservare le banane (distribuite al porto di Genova, da dove si irradiano nelle varie zone) ed i mezzi di trasporto non sono eccellenti e non rispondono alle più moderne esigenze.

Le banane vengono, poi, consegnate ai distributori regionali, che generalmente non hanno una adeguata attrezzatura. Tutto ciò comporta una notevole tangente sul prezzo e spiega perché, ad un certo punto, il grossista venda le sue banane a 300 lire il chilo.

Il guadagno del venditore al minuto è notevole, ma bisogna tener presente che egli acquista i frutti a cespi, mentre li vende staccati, con notevole perdita nel peso. Va pure considerato che si tratta di un frutto facile a deteriorarsi: bastano alcuni giorni caldi o di scirocco perché le banane anneriscano ed il povero rivenditore sia costretto a immetterle sul mercato ad un prezzo bassissimo. Naturalmente, deve rifarsi della perdita subita.

Non è vero, infine, che lo Stato voglia fare una speculazione sul guadagno. La realtà è che le banane sono vendute dal grossista a 300 lire ed il rivenditore al minuto le rivende a 500 lire, pagando le spese di trasporto, conservazione, ecc.

Il guadagno dello Stato pesa sulla merce venduta per una quota minima. Condivido l'opinione che lo Stato debba rinunciare anche a questo guadagno per cercare di vendere le banane al minore prezzo possibile; tuttavia ho voluto dissipare certe illusioni.

È vero che nei paesi in cui la vendita è libera il prezzo medio, al cambio, è di lire 250-300 il chilo. Ma questo prezzo si giustifica perché il consumo delle banane in quei paesi è enorme (*Interruzioni all'estrema sinistra*). E ciò perché ivi la frutta di altro genere costa molto di più. A Parigi recentemente ho visto nelle vetrine dei fruttivendoli le banane a 250 lire e le mele a 400 lire. Evidentemente, un cittadino di Parigi che vuol fare economia consuma banane piuttosto che mele o arance.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

In Italia ciò non potrà mai avvenire: non potrà mai avvenire che le banane facciano concorrenza alle mele ed alle arance. Quindi il consumo, da noi, non potrà mai essere quello che si riscontra in Francia o in altri paesi.

Se si chiede di abbassare il prezzo per poter vendere di più, lo Stato dovrebbe fare l'esperimento se, per caso, possa recuperare ciò che perde attraverso una maggiore vendita.

SALA. Ma attualmente vi è un guadagno.

PONTI, *Relatore*. Il guadagno è frutto di cautela commerciale per mantenere in vita il monopolio e per dare ad esso la possibilità di svilupparsi. Il prezzo potrà diminuire via via che il monopolio sarà in grado di attrezzarsi con bananiere e con depositi adatti. (*Interruzione del deputato Cuttitta*).

Concludendo, propongo alla Camera la approvazione del disegno di legge che riguarda puramente e semplicemente le note di variazione già approvate dal Senato sul bilancio preventivo dell'azienda per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Cuttitta, non ho nulla in contrario ad accettare il principio per il quale lo Stato rinunci al guadagno e studi i mezzi più idonei, in futuro, per vendere questo prodotto ad un prezzo minore onde renderlo accessibile ad una più vasta categoria di cittadini.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare e di esprimere il parere del Governo sull'ordine del giorno Cuttitta.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema è stato inquadrato nei suoi esatti termini. L'onorevole Ponti, che ha dimostrato di conoscere profondamente il problema stesso, ha fatto una trattazione così ampia e completa che mi esime dal fare altre dichiarazioni. Non mi resta pertanto che associarmi alle sue considerazioni e conclusioni, anche per ciò che concerne l'ordine del giorno Cuttitta.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cuttitta:

« La Camera

invita il Governo ad abolire il Monopolio banane mantenendo in vita, ove ne sia riconosciuta la opportunità, una organizzazione tecnica che, senza voler conseguire lucro alcuno in favore dello Stato, si adoperi per incrementare le coltivazioni del prodotto bananiere somalo, facilitandone il trasporto in Italia, la immissione al consumo nazionale a prezzi assolutamente minimi, e la eventuale esportazione nei paesi europei ».

(*È approvato*).

Si dia lettura della tabella che riproduce le variazioni apportate dal Senato ai capitoli del bilancio dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

		Stanziamen- ti previsti		Variazioni approvate		Stanziamen- ti definitivi
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.						
Art. 1.	— Provento della vendita delle banane	L. 850.000.000	+	200.000.000		1.050.000.000
Art. 5.	— Proventi diversi e ricupero fondi	» 200.000	+	2.385.000		2.585.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA.						
Art. 1.	— Retribuzioni al personale addetto ai servizi della Azienda	L. 15.800.000	+	1.600.000		17.400.000
Art. 2.	— Premio giornaliero di presenza al personale in servizio dell'Azienda	» 460.000	+	125.000		585.000
Art. 3.	— Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi dell'Azienda	» 1.800.000	+	260.000		2.060.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

	Stanziamen- ti previsti	Variazioni approvate	Stanziamen- ti definitivi	
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA (<i>Segue</i>).				
Art. 5. — Indennità di missione, di tramutamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute ai componenti gli organi di Amministrazione	L. 1.200.000	+	200.000	1.400.000
Art. 10. — Spese di ufficio - Materiali e mobili di ufficio - Illuminazione e riscaldamento - Spese postali e telegrafiche - Cancelleria, stampati ed affini - Manutenzione dei mobili, pulizia dei locali e biancheria - Spese di esercizio automobili	» 800.000	+	200.000	1.000.000
Art. 17. — Acquisto banane e relative spese accessorie.	» 400.000.000	+	200.000.000	600.000.000

PRESIDENTE. Pongo in votazione le variazioni ai capitoli del bilancio dell'azienda monopolio banane; testé lette.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annuncio di ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo che gli onorevoli Vigorelli, Calamandrei, Ariosto, Matteotti Matteo, Mondolfo, Zagari, Arata, Zanfagnini, Belliardi, Lopardi, Cavinato, Giavi e Bonfantini hanno ritirato la proposta di legge di loro iniziativa:

« Inchiesta parlamentare sui fatti di Modena » (1055).

La proposta è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga doveroso apportare alla legge 629 una modifica, per modo che la libera do-

cenza sia equiparata al titolo di vincitore di concorso speciale, agli effetti del passaggio dei professori medi nelle grandi sedi, visto che il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha ritenuto che, allo stato della legislazione, la libera docenza non valga come titolo.

(3690)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza del provocatorio atteggiamento dei duecento agrari organizzati nella Confederazione agricoltori del Ragusano, i quali rifiutano di continuare le trattative per la stipula del contratto salariale provinciale, determinando legittimo allarme e grave tensione in tutta la provincia. Per conoscere altresì quali passi il Governo abbia compiuto o intenda compiere per dirimere l'importante controversia.

(3691)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e della marina mercantile, per conoscere se non ritengano opportuno dar luogo all'immediata istituzione in Pozzallo (Ragusa) di una scuola di avviamento professionale di tipo marinaro, in considerazione dell'importanza di quel centro e della mancanza di scuole del genere in tutta la provincia di Ragusa.

(3692)

« FAILLA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali insuperabili ostacoli si frappongano ancora all'illuminazione mediante energia elettrica della grossa frazione di Pedalino (Comiso, provincia di Ragusa) e quali provvedimenti intende urgentemente adottare, di conserva con la Regione siciliana, per superare il lamentato stato di cose.

(3693)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se sia informato che importanti comuni della Sicilia, come Lentini ed Augusta, sono serviti da preistorici « acquedotti scoperti », che espongono a gravissimi rischi la popolazione, la quale è costretta a far uso di acqua assai spesso inquinata ed è colpita per questi motivi da frequenti epidemie, come quella di tifo scoppiata nei mesi scorsi in conseguenza dell'alluvione. Per sapere quali provvedimenti straordinari ed immediati si intenda adottare, di conserva con la Regione siciliana, per eliminare la terribile piaga.

(3694)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere i motivi per cui l'importante frazione di Marina di Ragusa sia ancora priva d'illuminazione elettrica e per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare, di conserva con la Regione siciliana, perché il problema sia risolto.

(3695)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione del mercato ortofrutticolo, creatosi in seguito alla chiusura pressoché completa dei mercati di esportazione; e se, in conseguenza, non ritengano prendere misure adeguate ed urgenti per porre fine ad una crisi che minaccia la paralisi di un importante settore agricolo e la rovina dei produttori, degli esportatori, dei fabbricanti di imballaggio e di ingenti masse di lavoratori che in questo settore trovano la loro ragione di vita.

(3696)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che si oppongono al mantenimento delle assicurazioni più volte date per la ricostruzione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife.

(3697)

« LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere come mai non si provvede a rimuovere il sindaco del comune di Riardo, che resta in carica violando tutta una serie di disposizioni di legge e, soprattutto, continuando ad amministrare senza il prescritto numero di consiglieri, in quanto su quindici dieci sono dimissionari.

(3698)

« LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se è informato dei motivi che han finora impedito la celebrazione del processo a carico dei presunti responsabili degli incidenti avvenuti a Ragusa nel dicembre 1951. Per conoscere se la data del processo è stata fissata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7609)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a sua conoscenza il ripetersi e l'aggravarsi degli abusi di numerosi questori, i quali vietano lo svolgimento dei comizi, regolarmente preannunziati, con motivazioni del tutto arbitrarie ed incostituzionali. Per sapere quali disposizioni il ministro abbia diramato od intenda diramare a chiarimento della norma costituzionale che permette alla pubblica sicurezza di impedire lo svolgimento di riunioni in luogo pubblico solo « per comprovati motivi di ordine pubblico », e se tra tali motivi possa annoverarsi lo specioso pretesto di « deficienza di truppa » per cui viene vietato che riunioni pubbliche si tengano contemporaneamente in più centri della stessa provincia; anche se si tratta di zone in cui i comizi mai abbiano dato luogo ad incidenti di sorta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7610)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per avere dettagliate notizie sull'attrezzatura sanitaria e ospedaliera nei singoli comuni della provincia di Ragusa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7611)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per avere dati precisi sul numero degli iscritti agli elenchi dei poveri in ciascuna delle provincie siciliane ed in ciascun comune della provincia di Ragusa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7612)

« FAILLA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali cantine sociali funzionano attualmente in Sicilia e quali sono le prospettive per impiantarne almeno una nella zona del vigneto in provincia di Ragusa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(7613) « FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il numero dei vani occupati o fittati a Napoli dai comandi atlantici o dal personale addetto; e quali provvedimenti intende adottare per impedire un ulteriore aggravamento della situazione edilizia ponendo a disposizione dei cittadini un adeguato numero di vani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(7614) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per impedire che i corsi ed i cantieri scuola diventino oggetto di speculazione politica da parte della democrazia cristiana come è stato ampiamente documentato da un giornale di Napoli; per conoscere altresì se non intende intervenire per punire i responsabili della sostituzione dei nomi di noti professionisti designati dal sindaco di Poggioreale per dirigere i corsi, con altrettanto noti esponenti della democrazia cristiana poco qualificati per l'incarico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(7615) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sono veri i seguenti episodi di criminalità verificatisi a Napoli ad opera di stranieri ed i provvedimenti adottati a carico dei responsabili:

1°) 8 marzo: marinaio francese in via Speranzella minaccia con coltello a serramanico dei cittadini; arrestato;

2°) 8 marzo, via Chiaia ore 10: un marinaio americano ubriaco disturba ed offende i passanti (foto sulla stampa);

3°) 9 marzo: un marinaio americano rapina in via San Liborio una donna;

4°) 9 marzo, piazza Municipio: due marinai inglesi rapinano un venditore ambulante d'un orologio;

5°) 10 marzo, sez. Moltecalvario: il marinaio U.S.A. Cerapbel disturba i passanti e picchia i poliziotti che vogliono arrestarlo;

6°) 11 marzo: tre marinai U.S.A. rapinano nelle acque territoriali di 200 mila lire

un trafficante di sigarette. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(7616) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali particolari disposizioni o pretese ragioni hanno determinato le autorità di Camporeale (Trapani) a negare la piazza principale del paese per un comizio della Associazione dei contadini il 17 febbraio 1952, ed a concederla per il comizio tenuto, da una donna e da don Vincenzo Ferrante, parroco del luogo, il 27 febbraio 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(7617) « GRAMMATICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se abbia dato disposizioni affinché, nella applicazione della legge contenente provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da alluvioni o mareggiate, siano trattati con particolare larghezza, anche nei confronti degli altri agricoltori pure danneggiati, gli agricoltori che, come quelli del Cavarzerano e di estere zone del Polesine, hanno tuttora i loro fondi sotto acqua. Questi agricoltori, dato il tempo necessario per eseguire i lavori di tamponamento delle falle create nei vari canali di scolo e per il prosciugamento meccanico dell'enorme massa d'acqua e per la conseguente necessità di lasciare i terreni ad asciugarsi, non potranno riprendere la loro attività che con le semine autunnali. Essi verranno pertanto a trovarsi nel momento in cui dovranno iniziare i lavori di ripristino dei terreni, ricostruzione o riparazione dei fabbricati, in condizioni economiche disastrose e peggiori di quegli agricoltori che, pure danneggiati dalle alluvioni o mareggiate, hanno prima potuto avere le terre emerse dalle acque. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(7618) « GATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste e il ministro Campilli, per conoscere se nei programmi di bonifica e di sistemazione dei bacini montani non sia stato previsto il bacino montano del fiume Trigno, nel Molise, la cui sistemazione, nell'interesse di numerosi comuni, da Vastogirardi a Trivento, è ritenuta necessaria e urgente, anche per la grave disoccupazione locale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(7619) « SAMMARTINO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno — di cui intende richiamare la vigile attenzione sul decreto del prefetto della provincia di Campobasso del 25 febbraio 1952, col quale (in applicazione del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, il testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277) è stato sospeso sino alla data della scadenza (21 maggio 1952) il comitato amministrativo della frazione Cerasuolo di Filignano, ed è stato nominato un commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dei beni separati della frazione — per conoscere:

a) quali "irregolarità" da detto comitato sarebbero state commesse, che avrebbero posto il prefetto nella urgente necessità di provvedere alla sua sospensione;

b) quando, a norma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, detto comitato sarebbe stato "tempestivamente" invitato a provvedere ad atti, che non avrebbe, poi, compiuto;

c) per quali ragioni nel decreto prefettizio si fa richiamo al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che riguarda gli usi civici;

d) se ritenga che proprio aveva il prefetto, in base alle norme in vigore, il potere di emanare il decreto, di cui innanzi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7620)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle finanze, per conoscere se non ritengano opportuno provvedere, dando loro soprattutto un unico indirizzo, al migliore coordinamento dell'attività che vanno svolgendo Cinecittà, Cines, Enic ed Eci, che si occupano, come è noto, della produzione e distribuzione dei film e dell'esercizio cinematografico, e ciò sia nell'interesse della cinematografia nazionale, sia per la migliore gestione delle tre società. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7621)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in qual modo intende intervenire per assicurare agli abitanti di Sessano (Campobasso) i pascoli, di cui hanno bisogno i loro cospicui armenti, se non si vuole che essi li distruggano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7622)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere le ragioni per le quali è stato enormemente aumentato il prezzo dell'energia elettrica, che viene consumata dagli abitanti di Sessano (Campobasso), destando in essi allarme e profondo malcontento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7623)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere concesso al comune di Sessano (Campobasso) il chiesto mutuo di lire 20 milioni per la costruzione della strada di accesso ad esso delle frazioni, per la quale è stato assicurato il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7624)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di costruzione della strada di accesso delle frazioni del comune di Sessano (Campobasso) al centro, essendo stato da tempo assicurato il contributo statale sulla prevista spesa di lire 20 milioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7625)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Roccasicura (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro ed un cantiere di rimboschimento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7626)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, per conoscere lo stato della pratica relativa all'acquedotto di Roccasicura (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7627)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritiene opportuno di intervenire con la sua autorità per impedire che l'amministrazione comunale di Sessano (Campobasso) planti alberi su alcune aie di proprietà del comune, che gli abitanti da epoca immemorabile utilizzano per deporvi i covoni di grano e per trebbiare, impedendo così che tanti buoni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

agricoltori si sentano come perseguitati da chi li dovrebbe proteggere ed amare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7628)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina mercantile e del tesoro, per conoscere se intendano disporre l'immediato pagamento, a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, della tassa passeggeri riscossa per l'anno 1950, e se intendano emanare un decreto che, come per gli anni 1948 e 1949 (decreto 6 marzo 1948, n. 519) attribuisca all'Ente del porto di Napoli l'intera entrata della tassa sugli imbarchi e sbarchi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7629)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e di grazia e giustizia, per conoscere se non intendano predisporre apposito provvedimento di legge per la concessione degli arretrati per la somministrazione agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e agenti del corpo guardie di custodia, della razione viveri non percepita anteriormente al 1° aprile 1950 ed ai sensi del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 6. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7630)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in quale considerazione siano state prese le denunce presentate da conduttori di aziende agrarie nell'agro del comune di Carloforte (Cagliari), in numero di 250, per danni causati dall'alluvione dell'autunno 1951, e quante aziende siano state finora ammesse al godimento delle provvidenze previste dalla legge recentemente approvata dal Parlamento, l'ammontare complessivo del contributo concesso e se siano previste ulteriori concessioni di contributi onde venire incontro ai coltivatori alluvionati di detto comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7631)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un nuovo edificio scolastico in Olbia (Sassari), per il quale l'amministrazione comunale ha già da tempo chiesto il contributo dello Stato.

« Si fa presente che un nuovo edificio scolastico nel predetto comune è quanto mai ne-

cessario ed urgente dato che attualmente per 1323 alunni iscritti con 38 insegnanti quelle scuole elementari non dispongono che di solo 13 aule, ragione per cui molti ragazzi che sono in età di frequentare le scuole, pur avendone l'obbligo, non sono neppure iscritti, mentre gli alunni che frequentano fanno tre turni per aula con un orario di lezione di ore 2 e minuti 30 giornalieri.

« L'interrogante chiede al ministro se non ritenga di dover dare una sollecita soluzione a così grave problema, onde conseguire rapidamente il normale funzionamento delle scuole elementari in Olbia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7632)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quale fondamento abbia la notizia di forti perdite subite dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7633)

« DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali non si è creduto di accogliere le legittime richieste dei soci-azionisti dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, tendenti ad ottenere una giusta rappresentanza nel consiglio di amministrazione, e perché l'ente sia al più presto restituito alle sue statutarie finalità, la cui odierna fondamentale deviazione bancaria ha quasi interamente isterilito il campo dell'assistenza ai soci ferrovieri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7634)

« DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei trasporti, sull'attività svolta dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

(744)

« DE VITA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,15.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

VICENTINI ed altri: Abrogazione della esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102. (2522).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42. (*Approvato dal Senato*). (2364). — *Relatore* Spoleti;

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42. (*Approvato dal Senato*). (2365). — *Relatore* Spoleti;

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43. (*Approvato dal Senato*). (2366). — *Relatore* Spoleti;

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni. (*Approvato dal Senato*). (2541). — *Relatore* Colitto.

3. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766);

e del disegno di legge:

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949. (*Modificato dal Senato*). (451-B).

4. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura. (2348). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.-Sider garantite dallo Stato. (*Approvato dal Senato*). (2284). — *Relatore* Vicentini;

Miglioramenti economici al clero congruato. (2018). — *Relatore* Tozzi Condivi.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

PETRONE: Incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società. (305);

BELLAVISTA: Norme sulla composizione dei Consigli di amministrazione delle società commerciali del demanio dello Stato e degli Enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso. (1025);

VIGORELLI: Sulle incompatibilità parlamentari. (1325);

Relatore Quintieri.

7. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone e Carignani.

11. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

12. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI